SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

642ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1º LUGLIO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-52

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 53-64

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 65-79

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

AVVISO DI RETTIFICA ..... *Pag.* X

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4038) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*** *(Relazione orale):*

PRESIDENTE ..... 2, 5, 7 e *passim*
* ROTELLI *(Forza Italia)* 2
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 5
GRECO *(Forza Italia)* 7, 23
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 9
FOLLIERI *(PPI)* 12
CALVI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore*. 13, 23, 26
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 15, 17, 19 e *passim*
PERA *(Forza Italia)* ..... 20, 30, 31 e *passim*
NOVI *(Forza Italia)* 21
VALENTINO *(AN)* 13, 22, 25
FASSONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 26
PETTINATO *(Verdi-L'Ulivo)* 36
CALLEGARO *(CCD)* 36
CENTARO *(Forza Italia)* 38
BERTONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . 17, 19, 31 e *passim*
* SENESE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 43
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 45
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 47, 51
CIRAMI *(UDeuR)* 50, 51

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 26

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4038:

Articolo unico del disegno di legge di conversione ..... *Pag.* 53

Decreto-legge:

Articolo 1 ed emendamenti 53
Articolo 2 54
Articolo 3 ed emendamenti 55

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 65

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati .. 73
Annunzio di presentazione 73
Assegnazione 73
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 74

GOVERNO

Trasmissione di documenti 74

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 74

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 75
Annunzio di risposte scritte 75
Annunzio 52
Interrogazioni 78

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4038) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

ROTELLI *(FI)*. Il decreto-legge, privo dei requisiti di necessità e urgenza, nella fattispecie unilateralmente stabiliti dal Governo, utilizza il differimento dei termini per coprire l'inadeguatezza e l'incapacità amministrativa che caratterizzano il settore della giustizia e, per di più, introduce misure che sminuiscono le garanzie individuali e rinnegano il principio di imparzialità affermato attraverso l'incompatibilità tra GIP e GUP. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. La riforma del giudice unico, non accompagnata dalle necessarie innovazioni legislative di sostegno, si configura già come un fallimento, anche a causa del mancato stanziamento delle risorse necessarie; l'estensione della competenza penale del giudice monocratico rischia inoltre di mettere a repentaglio i diritti di difesa. Da ciò il voto contrario della Lega Nord alla riforma, destinata ad essere inefficace, anche perché elaborata senza il contributo di tutte le forze politiche. *(Applausi dal Gruppo LNPI)*.

GRECO *(FI)*. Il decreto-legge interviene in difetto della necessaria strumentazione legislativa, soprattutto per la mancata attuazione della riforma del rito, e in una situazione di carenza di risorse strutturali ed organizzative; da qui i dubbi sulla sua reale efficacia, ma soprattutto sul fronte della salvaguardia delle garanzie individuali. Il Senato deve respingere i condizionamenti che vengono da certa parte della magistratura e difendere quella norma di garanzia della terzietà e della indipendenza del giudice rappresentata dall'incompatibilità tra le funzioni di GIP e di GUP. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Valentino)*.

SCOPELLITI *(FI)*. Come riconosciuto dagli ordinamenti giuridici degli altri paesi europei, il giudice monocratico, non offrendo le stesse garanzie di ponderazione e di professionalità del giudice collegiale, dovrebbe avere competenze assai ristrette e residuali. Vi è poi un'esigenza più generale di innalzamento delle garanzie sulla professionalità dei giudici, ma Governo e maggioranza dimostrano di andare in direzione opposta a quella di una reale civiltà del diritto, ad esempio in tema di incompatibilità tra le funzioni di GIP e di GUP. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Valentino)*.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CALVI, *relatore*. L'istituzione del giudice unico, approvata all'unanimità dalla Commissione, rappresenta il punto d'arrivo di una lunga riflessione ed è sempre stata individuata come elemento indispensabile per la riforma. Circa il principio dell'incompatibilità tra GIP e GUP, la Commissione aveva deliberato, sempre all'unanimità, per l'immediata entrata in vigore. La proroga è stata determinata dalle difficoltà organizzative e dai risultati del monitoraggio, che ha evidenziato un gran numero di processi per i quali si verificherebbero notevoli problemi *(Commenti del senatore Pera)*. La valutazione degli emen-

damenti consentirà di assumere delle posizioni più precise. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI)*.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda con il relatore, precisando che il Governo ha sempre rimesso al Parlamento la costruzione del progetto di riforma, che finora ha registrato il consenso unanime delle forze politiche. L'applicazione del decreto legislativo del 1998 è slittata, perché la riforma presenta difficoltà nell'entrata in vigore, anche per la mancanza, al momento, degli altri provvedimenti di accompagnamento. La scelta garantista di definire preliminarmente il nuovo rito davanti al giudice monocratico ha fatto preferire al Governo di rallentare l'entrata in vigore di tutta la parte concernente il giudice di pace, e questo è il motivo della presentazione del decreto-legge. Anche la parte riguardante gli aspetti penali è però slittata al 2 gennaio del 2000, onde consentire la coniugazione delle garanzie con l'efficienza. Pertanto il Governo ha deciso di appoggiare l'emendamento condiviso dall'unanimità della Commissione, mentre si riserva di pronunciarsi su tutti gli emendamenti presentati. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI)*.

PRESIDENTE. Comunica che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.3, capoverso 1-*ter*.

PERA *(FI)*. Chiede che il provvedimento venga restituito all'esame della Commissione, affinché questa possa riconsiderare l'emendamento.

PRESIDENTE. Respinge la richiesta, che contrasta con l'obbligo di rispetto dei tempi di conversione del decreto-legge da parte del Senato e con la sostanziale inesistenza di fatti nuovi che la giustifichino.

NOVI *(FI)*. Sottolinea che l'opposizione di tutta l'avvocatura rappresenta un fatto nuovo.

PRESIDENTE. Toglie la parola al senatore Novi, rimarcando come sui lavori del Senato non possano influire i fatti esterni.

Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

VALENTINO *(AN)*. Dà conto degli emendamenti 1.1 e 1.2, considerando illustrato l'1.3.

GRECO *(FI)*. Illustra l'1.4 e l'1.5.

CALVI, *relatore*. Per il principio della precarietà degli incarichi direttivi, ribadito nell'articolo 37 del decreto legislativo che ha istituito il giudice unico di primo grado, è contrario a tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge l'1.1 e l'1.5, nonché gli identici 1.2 e 1.4.

VALENTINO *(AN)*. Insiste per l'approvazione dell'1.3.

Con votazione nominale elettronica, richiesta dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge il l'1.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

FASSONE *(DS)*. Illustra il 3.1/1, che modifica la soluzione proposta dalla Commissione, non applicando l'incompatibilità tra il GIP e successive funzioni giudicanti ai procedimenti per i quali sia in corso l'udienza preliminare. *(Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-Com. e del senatore Cò)*.

PERA *(FI)*. Nell'illustrare il 3.1/2, rileva che gli uffici giudiziari potevano adeguarsi per tempo alla novella dell'ordinamento giudiziario del 1998 relativa al regime delle incompatibilità. Inoltre, anche se non è richiamata nelle sentenze della Corte costituzionale, il Parlamento deve poter stabilire l'incompatibilità tra GIP e GUP; è provocatorio invocare l'intervento della Corte europea di giustizia, che proprio qualche giorno fa ha condannato l'Italia per violazione dei principi del giusto processo. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Quindi, se la maggioranza insiste nella soluzione illustrata dal senatore Fassone, dimostra di voler bloccare il cammino delle riforme, probabilmente a causa dei recenti risultati elettorali. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD e del senatore Gubert)*.

PETTINATO *(Verdi)*. Illustra il 3.50, di cui presenta un nuovo testo. *(v. Allegato A)*.

CALLEGARO *(CCD)*. Dà conto in particolare delle motivazioni del 3.52, rilevando come l'emendamento 3.1/1 faccia compiere passi indietro sul piano dei principi e delle garanzie del cittadino. *(Applausi dai Gruppi CCD e FI)*.

CENTARO *(FI)*. Illustra il 3.0.50. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 3 si intendono illustrati.

BERTONI *(DS)*. È grave che il senatore Pera accusi la sinistra di voler fare marcia indietro sulle riforme alla luce dei recenti risultati elettorali e che attacchi magistrati che si sono limitati a segnalare pericoli reali. Né valgono le considerazioni da lui svolte, con il solo intento di

difendere Berlusconi, intorno all'incompatibilità tra GIP e GUP, giacché quest'ultimo non ha funzioni decisorie. Resta la necessità assoluta di varare una norma transitoria che consenta di salvare i numerosi processi che rischierebbero di cadere in prescrizione nel caso di immediato cambiamento del GUP. *(Applausi dal Gruppo DS e del senatore Lo Curzio. Congratulazioni)*.

SENESE *(DS)*. L'esistenza nel paese di «affari sensibili», che alcune parti politiche tentano sistematicamente di ricomprendere nelle norme di riforma della giustizia, sposta il contrasto politico dal merito di disposizioni generali ed astratte, che devono valere per il futuro, alla valutazione di norme transitorie che incidono sul passato e sul presente, il che costituisce un grave limite alla capacità riformatrice del Parlamento. È opportuno cogliere lo spirito garantista che ispira il principio di incompatibilità tra GIP e GUP, riducendo, però, come fa l'emendamento 3.50 (Nuovo testo), la portata della norma transitoria, onde non pregiudicare la funzionalità del processo. *(Applausi dai Gruppi DS e FI e dei senatori Pettinato e Fumagalli Carulli)*.

GASPERINI *(LNPI)*. La necessità di prevedere l'incompatibilità tra GIP e GUP è profondamente sentita dai giuristi, ma la nullità dei processi viziati da incompatibilità non può non riguardare anche i processi in corso. L'emendamento 3.50 (Nuovo testo) appare quindi inaccoglibile.

RUSSO *(DS)*. Non ritiene possibile lasciar decidere alla giurisprudenza sul regime transitorio. A nome del Gruppo DS, appoggia il subemendamento del senatore Fassone, in quanto occorre evitare che un'omissione nel disporre sul regime transitorio possa intralciare i processi e, in generale, l'applicazione della riforma. Questa posizione non rischia, peraltro di interrompere il percorso delle riforme, che i Democratici di sinistra tengono fortemente a realizzare. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI)*.

CIRAMI *(UDeuR)*. Concorda con il senatore Pera nel criticare il procedere ondivago del modo di legiferare. Poiché non è possibile prevedere norme transitorie in violazione di una norma di garanzia di rango costituzionale, aderisce all'ipotesi prospettata dal senatore Pettinato, ritenendo comunque preferibile ricorrere ad un giudice terzo, eventualmente anche annullando il processo, piuttosto che ad un giudice prevenuto.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

DIANA Lino, *segretario*, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (V. *Allegato B)*.

La seduta termina alle ore 13.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario della 639ª seduta, del 29 giugno 1999, a pagina V, in luogo di «Presidenza del presidente MANCINO» deve leggersi: «Presidenza del vice presidente FISICHELLA».

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Bruno Ganeri, Brutti, Capaldi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Contestabile, Cortelloni, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gambini, Giaretta, Lauria Michele, Leone, Loiero, Martelli, Miglio, Monticone, Occhipinti, Palumbo, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Loreto, per attività della Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bedin, Bianco, Bucci, Murineddu, Piatti, Preda, Reccia e Scivoletto, per attività della Commissione agricoltura.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4038) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4038.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Rotelli. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, siamo di fronte alla conversione di un decreto-legge, pertanto dovremmo porci nella posizione in cui si dovrebbe porre un Parlamento di fronte a un decreto-legge, cioè all'esercizio del potere legislativo da parte del Governo, anziché da parte del Parlamento, che è l'organo deputato ad esercitare, appunto, tale potere.

Il Governo può esercitare il potere legislativo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Quindi la prima dimostrazione da fornire è che si è determinata tale necessità e urgenza e, per essersi determinata, è stato emesso il decreto-legge.

In questo regime, in questa legislatura, in cui il potere legislativo è stato trasferito dal Parlamento al Governo, la straordinaria necessità e urgenza è diventata una clausola di stile, è diventata l'opinione del Governo. Il Governo dichiara la necessità e l'urgenza e pertanto essa sussiste.

Il preambolo del decreto-legge che dobbiamo convertire recita: «ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire la data di efficacia delle disposizioni ... in vista dell'approvazione definitiva della revisione ...». Ma come «ritenuta»? Il Governo deve dimostrare che esiste un'oggettiva necessità ed urgenza. Non può trattarsi di una sua opinione. Quindi, siamo fuori strada dal punto di vista dell'articolo 77 della Costituzione che viene citato. Il ricorso alla straordinaria necessità ed urgenza assume il valore di una clausola di stile.

E in cosa consiste poi la necessità e l'urgenza? Nel differire i termini. Quando l'Assemblea costituente ha previsto il ricorso allo strumento del decreto-legge in casi straordinari, l'ha fatto per l'ipotesi del verificarsi di determinati eventi, qui l'evento è l'esigenza di differire i termini. Non è possibile, eppure così è. Ho fatto questa osservazione anche in Commissione affari costituzionali, presente il sottosegretario Ayala. Ma essa non è stata presa in considerazione.

Dobbiamo differire la data di efficacia di alcune disposizioni, dobbiamo farlo con decreto-legge e dobbiamo farlo in vista dell'approvazione definitiva della revisione del procedimento davanti al tribunale. Ma come? Dobbiamo convertire un decreto-legge, e quindi differire una da-

ta, in prospettiva di un evento di là da venire, che, a sua volta, è un evento di tipo legislativo.

Inoltre – leggo sempre dalla relazione che accompagna il decreto-legge – vi è la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni tese «a favorire l'attività degli uffici giudiziari». Non credo che gli uffici giudiziari debbano essere destinatari di un particolare riguardo rispetto agli altri uffici. D'ora in poi, tutte le volte che occorresse favorire l'attività di determinati uffici della nostra pubblica amministrazione, dovremmo ricorrere ad un decreto-legge. È lo stravolgimento completo dei modi della nostra legislazione.

Ma c'è di più. Infatti, il differimento dei termini è concepito come misura organizzativa. Si stabilisce un principio, si approva una legge, dopodiché si constata che non si è in grado di applicarla perché non si è tenuto conto della situazione organizzativa esistente. E, allora, qual è il provvedimento che viene adottato di fronte alla constatazione *a posteriori* che non c'è una situazione organizzativa favorevole? Il differimento dei termini. Così facendo, si presume che il problema organizzativo sia stato risolto.

Questa pratica è ormai diffusa. Quando, ad esempio, si è stabilito che il pubblico impiego fosse materia consegnata o da consegnare alla giurisdizione ordinaria e si è constatato, *a posteriori*, che ciò avrebbe determinato un aumento del volume dell'attività dei giudici ordinari, qual è stata la conseguenza? Un provvedimento di differimento dei termini del trasferimento alla giustizia ordinaria di quella che prima era la giustizia amministrativa in materia di pubblico impiego.

Ebbene, siamo di fronte a una cultura organizzativa completamente inesistente, che caratterizza tutta l'amministrazione della giustizia. Ora, la giustizia viene amministrata in base a determinati principi. Ma la giustizia è anche un problema di organizzazione amministrativa. Anche come tale dovrebbe essere considerata. I magistrati sono privi di cultura organizzativa. Personalmente ho avuto occasione di fare corsi ai cancellieri per l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Da parte loro si manifesta, giustamente, una doglianza continua sull'incapacità organizzativa degli organi di vertice della magistratura.

Tutta la relazione, che accompagna il testo del provvedimento, sottolinea l'aspetto organizzativo. Nella giornata di ieri ho sentito dire dal relatore che si dilaziona il termine per una migliore organizzazione. Da quando in qua dilazionare un termine determina una migliore organizzazione; consentendo che avvenga poi quello che doveva avvenire prima e non è avvenuto.

Ho sentito parlare di quattro uffici, uno di grandi dimensioni e tre di medie dimensioni che non erano pronti. Poiché il Ministro ha riferito che quattro uffici non erano pronti, è stato presentato un decreto-legge per differire i termini. Così, entra in vigore solo una parte della legge.

Ho sentito dire che, ad un certo punto, è insorta un'esigenza di monitoraggio: occorre monitorare gli effetti della legge. Ma il monitoraggio, che non si dovrebbe chiamare così, ma analisi preventiva degli effetti delle norme che vengono adottate, è un'attività che si deve compie-

re prima dell'adozione del provvedimento. Dovrebbe essere una regola generale – ho insistito quando in questa sede erano in discussione le leggi Bassanini – quella di non adottare alcun provvedimento senza sapere prima quali siano gli effetti organizzativi che comporta. Qui si parla – credo che ci siano anche i dati – di un monitoraggio pensato dopo che la norma è stata approvata. Una visione inconcepibile per qualsiasi dilettante di organizzazione della pubblica amministrazione.

È questo il livello del Ministero? Siamo in una fase in cui si discute della riforma dei Ministeri, che sta per essere adottata e che, in realtà, non è una riforma, ma un semplice accorpamento. Nella Costituzione vigente è previsto il Ministro della giustizia, non il Ministero. Non è necessario che vi sia un Ministero. Per la Costituzione è necessario che vi sia il Ministro. Comunque, è prevista un'organizzazione accanto al Ministro, perché affronti gli aspetti di ordine organizzativo. Che cosa ci sta a fare il Ministero se mostra questa incapacità?

Sento parlare, dunque, di monitoraggio. Parlando in sede didattica con i cancellieri ho preso visione di un quadro sconvolgente in ordine al modo in cui vengono fatte le statistiche negli uffici giudiziari. Le statistiche vengono costruite in funzione dell'obiettivo che si vuole perseguire. Non c'è nulla di più distante dalla realtà che tali statistiche. Mi sono state spiegate anche le tecniche con cui queste vengono redatte: salvare, ad esempio, questo o quell'ufficio giudiziario per scongiurare la prospettiva di una sua soppressione.

Quindi, un decreto legge senza i requisiti di necessità ed urgenza, fatto per un differimento dei termini, che è in funzione di una attività organizzativa che doveva essere svolta prima e che invece non lo è stata.

L'aspetto peggiore è che tutto questo determina una situazione di minore garanzia. Non mi voglio avventurare nel campo già affrontato dai colleghi e che sarà di nuovo approfondito nella discussione odierna. Ma si coglie l'occasione del differimento dei termini per modificare la situazione.

Infatti, questo è il problema, che correttamente è stato già posto: chi nello stesso procedimento ha svolto prima la funzione di giudice per le indagini preliminari può svolgere quella di giudice per l'udienza preliminare? La normativa del 1997 rispose di no, che non era possibile per la ragione di imparzialità del giudice. Il giudice, che si è pronunciato prima, non può poi pronunciarsi successivamente. Altrimenti viene meno la condizione dell'imparzialità, la quale a sua volta è garanzia dell'imputato. L'imparzialità richiesta non è, dunque, una caratteristica della persona, è un problema dell'ordinamento. Come tale dallo stesso deve essere affrontato. È stato fatto il caso di un GIP che, nel corso delle indagini, abbia autorizzato l'arresto cautelare di un indagato e che poi si trova a svolgere la funzione di GUP e a decidere dunque se quello stesso indagato debba essere rinviato o meno al processo. Questa non è una questione marginale sul terreno delle garanzie.

Nel questo provvedimento troviamo una nuova tecnica legislativa che, peraltro, abbiamo riscontrato anche la settimana scorsa a proposito di una questione come la revisione costituzionale in materia di elezione

diretta dei Presidenti delle Regioni. Improvvisamente e surrettiziamente si introduce, non nell'esame in Commissione, ma in sede di discussione in Aula un emendamento che, in pratica, sconvolge i termini della questione. Da una parte vi è l'intervento del Governo in materia legislativa senza che vi siano i presupposti costituzionali e, dall'altra, si approfitta del passaggio del provvedimento dalla Commissione all'Aula per introdurre modifiche sconvolgenti.

Dopo aver ammesso in Commissione l'incompatibilità tra il GIP e il GUP, in Aula si cambia parere e ci si appresta a proporre esattamente il contrario. La conversione in legge di un decreto legge sostanzialmente privo dei presupposti di costituzionalità diventa l'occasione per rinnegare un principio precedentemente affermato, un principio di imparzialità.

Richiamo i colleghi alla dignità del Parlamento: non è possibile che avvenga un trasferimento del potere legislativo dal Parlamento al Governo e che in Aula, in sede di conversione in legge del decreto-legge, si smentisce quanto precedentemente, in via di principio, è stato affermato. Come si vede, sono questioni di grande rilevanza.

Signor Presidente, poiché credo che il tempo a mia disposizione sia terminato, concludo quì l'intervento. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel documento del coordinamento dei partiti del Centro-sinistra sulla proposta della maggioranza per la riforma della giustizia del novembre 1998, si legge: «L'occasione del giudice unico non può essere sprecata; le attese e i timori sono grandi.» Bene, quell'occasione è stata sprecata e quei timori, anche se grandi, saranno purtroppo inferiori rispetto al disastro che la riforma, così come sta venendo realizzata, rischia di produrre. L'entrata in vigore della riforma, in maniera sia pure parziale, il 2 giugno 1999 avrebbe imposto la preventiva realizzazione delle condizioni organizzative, dei relativi investimenti e delle norme legislative di coordinamento.

Già in sede di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria era stata fatta presente la necessità di accrescere le risorse per la giustizia al fine di sostenere la riforma del giudice unico e gli altri interventi riformatori, ma la quota della nostra spesa per le strutture della giustizia è rimasta ben inferiore a quella degli altri paesi europei. Non si è ritenuto di provvedere ai finanziamenti per la crescita del personale, eppure un incremento del personale per la giustizia sarebbe necessario, anzi vitale, perché è vitale l'incremento dell'organico della magistratura togata, meglio se finalizzato al potenziamento della magistratura giudicante.

Sarebbe stato necessario anche prevedere forme di reclutamento laterale, con appositi concorsi riservati per avvocati e docenti in materie giuridiche, che avrebbe contribuito ad avvicinare l'ordine giudiziario, questo potere sconosciuto, misterioso e temuto, alla gente, alle categorie produttive, al popolo. Sarebbe stato necessario procedere ad una revisio-

ne e ad un potenziamento dei compiti e degli organici della magistratura non togata; oggi invece si sta sottoponendo l'amministrazione giudiziaria ad un cambiamento così importante senza strutture e, soprattutto, senza un'adeguata preparazione. Non ha né le strutture né la preparazione perché la finanziaria non ha previsto i fondi necessari; obbligare un'amministrazione impreparata, e non per colpa sua, a rispettare per forza una scadenza artificiosa e più volte rimandata, come quella per il giudice unico, avrà come conseguenza una pericolosa confusione dei ruoli, delle cancellerie e della composizione delle corti. Per il varo della riforma del giudice unico il Parlamento avrebbe dovuto concludere già da tempo alcuni indispensabili e inderogabili provvedimenti connessi, come la depenalizzazione dei reati minori, la costituzione dei tribunali metropolitani e la riforma del rito monocratico che si sta oggi discutendo. Dei provvedimenti di cui sopra, invece, solo uno ha concluso il suo *iter*, gli altri sono arenati alla Camera o in questa sede.

Oggi, in questa sede, si sta ancora discutendo, a riforma ormai forzatamente entrata in vigore, dell'estensione del rito penale davanti al giudice monocratico, delle garanzie attualmente previste per i reati di competenza del tribunale, nonché della tendenziale unificazione della disciplina delle indagini preliminari, a prescindere dalla composizione monocratica o meno del giudice. Si discute dell'equiparazione per quanto riguarda i termini per le notifiche e la costituzione delle parti, per quanto riguarda l'incidente probatorio, della durata delle indagini e della disciplina per le eventuali proroghe ovvero l'archiviazione.

Si discute ancora oggi di questi importanti temi, tuttavia, solo recentemente il Governo ha ritenuto di tenere conto dei razionali appelli degli organismi dell'avvocatura, decidendosi finalmente a rinviare al 2 gennaio 2000 l'entrata in funzione della parte penale della riforma del giudice unico.

Ma il problema non è semplicemente quello di rinviare una riforma che, fin dalle previsioni di fattibilità mostra la sua approssimazione. Il problema reale è quello di capire se si può pensare obiettivamente con la stessa approssimazione di poter contemperare la snellezza del rito davanti al giudice monocratico con le irrinunciabili garanzie per gli imputati. Con questo disegno di legge nel codice di procedura penale viene introdotto stabilmente il criterio della irrilevanza del fatto, criterio già previsto nel decreto legislativo sul giudice unico, il tutto al fine di sfoltire i processi oggi in pretura, a prescindere dalla loro gravità e dalle modalità del fatto.

Si è poi ancorata quest'ipotesi di non procedibilità a criteri tassativi, tra cui l'esiguità del danno, l'occasionalità e il modesto grado di consapevolezza da parte dell'autore.

Ma qui bisogna chiedersi se un processo nel quale deciderà un solo giudice, un processo in cui non si vuole consentire l'incremento delle garanzie per la difesa, come dimostra la recente vicenda sull'articolo 513 del codice di procedura penale, potrà garantire che la giustizia venga amministrata in modo corretto, senza incorrere in storture ed errori giudiziari.

Bisogna chiedersi se non si farà cadere il cittadino sotto la mannaia di un giudice, un giudice che, purtroppo, può essere politicizzato e che, nonostante questo, potrà comminare sanzioni restrittive della libertà personale anche di misura elevata.

Bisogna chiedersi se è giusto insistere con una riforma che diminuirebbe ancor più le garanzie di libertà ed i diritti della difesa; se è giusto che i difetti segnalati sulla impraticabilità del rito accusatorio per via dei costi processuali, assolutamente incompatibili con la percentuale del carico giudiziario che arriva al dibattimento, abbiano imposto l'amplificazione dell'alternativa inquisitoria rispetto a quella accusatoria, la cui tenuta era già stata messa abbondantemente a dura prova.

Bisogna chiedersi, infine, se anche il provvedimento oggi al nostro esame, invece di permettere un passo avanti nel processo di riforma della giustizia, non svolga ancora una volta solo una funzione di pura facciata.

In questo Parlamento, per quanto riguarda la giustizia, ci siamo occupati e ci stiamo occupando di importanti argomenti; stiamo conducendo una riforma dell'esecuzione delle pene tramite il ricorso alla depenalizzazione. Allora, sarebbe necessario, anziché il solito provvedimento di facciata, il ricorso ad un provvedimento che ridisegni una buona parte del codice di procedura penale – e sottolineo: una buona parte del codice di procedura penale –, anche e soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del rito monocratico e non solo quello.

La questione giustizia è troppo complessa e istituire, come si è fatto, il giudice unico senza ancora aver modificato il processo penale la dice lunga sulla serietà con cui si intende operare in un campo così delicato.

E forse è utile in questa sede ricordare che il naufragio delle riforme istituzionali è avvenuto proprio sui temi della giustizia. Se si fosse operato seriamente, la riforma sul giudice unico sarebbe entrata in vigore ben oltre il vicino gennaio 2000 e ben dopo che i connessi e importanti temi della depenalizzazione e della riforma del rito monocratico fossero stati affrontati e conclusi con l'accordo di tutte le parti politiche – e sottolineo anche questo punto –. Al contrario, si è varata una riforma epocale, che di epocale non ha altro che l'approssimazione la quale caratterizza questo Stato e questo paese. Tale approssimazione dura veramente da epoche e sarebbe ora che noi oggi, differenziandoci dai nostri predecessori, vi ponessimo la parola fine.

Per tutte queste considerazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio già da ora che la Lega Nord-Per la Padania indipendente voterà contro il provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, forse è inutile ricordare in questa sede quanto è stato detto e fatto prima dell'emanazione del decreto-legge al nostro esame,

un decreto da convertire che altro non è se non un provvedimento che mira a procrastinare di ulteriori sei mesi alcuni effetti della riforma ordinamentale sulla istituzione del giudice unico di primo grado, figura che – come tutti sappiamo – è stata introdotta con il decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998.

Si tratta di una riforma che il Governo ha definito epocale, di portata storica e che, proprio per questa sua asserita importanza, forse sarebbe stato meglio, prima di tutto, non trasferire – come ha sostenuto il collega Rotelli – al potere dell'Esecutivo e, comunque, avrebbe richiesto una maggiore riflessione soprattutto in ordine alle strutture materiali ed umane che tale riforma, come qualsiasi altra di siffatta portata, richiede.

Ma ormai sappiamo che, anche quando in tema di efficienza della giustizia si apprestano disposizioni rivoluzionarie come quella del giudice unico, questo Governo non si preoccupa degli investimenti finanziari e vuole, assolutamente e presto, operare riforme a costo zero.

E così, oltre a trovarci impreparati sotto l'aspetto delle strutture, all'ultimo momento ci si accorge che mancano persino i nuovi strumenti legislativi strettamente collegati alla riforma cosiddetta madre. Nella specie, ci si è accorti che non è stata ancora attuata, in particolare, la riforma del rito. Ed eccoci allora alla assurda straordinaria necessità ed urgenza di differire la data di efficacia delle disposizioni penali del decreto legislativo n. 51 del 1998, nonché di dettare disposizioni intese a favorire l'attività degli uffici giudiziari ed evitare momenti di disfunzionalità.

Nutro forti dubbi sulla possibilità che anche con le disposizioni in esame si possa conseguire una sufficiente funzionalità e nutro ancora più forti dubbi e perplessità sul piano delle garanzie, che dovrebbero essere assicurate con il nuovo sistema delle maggiori competenze, che si intendono dare al giudice unico di primo grado nella formazione monocratica.

Questi dubbi diventano fortissimi soprattutto in presenza di troppi e chiari passi indietro che si leggono nell'inaccettabile emendamento 3.1 – proposto sulla norma relativa all'incompatibilità tra Gip e Gup – che va nel senso di rottura del faticoso equilibrio raggiunto in 2ª Commissione, dove è stata avvertita l'esigenza di conservare il principio e, nello stesso tempo, di evitare alcuni temuti effetti deleteri che, certamente, non possono essere riferiti a due o tre ben precisi processi. L'emendamento che ho citato tende infatti a negare a questi due o tre processi l'applicabilità di una norma di primaria civiltà giuridica quale quella in questione.

Cari colleghi, non dimentichiamo che la norma sull'incompatibilità è finalizzata ad assicurare la terzietà e l'imparzialità del giudice, a meno che non si voglia espressamente ammettere che questo Parlamento deve preoccuparsi non tanto di fissare regole di carattere generale quanto di adottare i principi generali ai singoli processi.

Se così dovesse essere, significherebbe che, in materia di giustizia, questo Parlamento legifera nella stessa maniera con la quale in materia penale si opera con l'ormai ammesso esercizio discrezionale dell'azione

penale: variamo questi provvedimenti per favorire questa o quella categoria o, peggio, per colpire questa o quella persona.

Purtroppo, rilevo che anche oggi su questa norma siamo giunti allo stesso punto in cui ci siamo trovati, qualche anno addietro, quando abbiamo dovuto raggiungere l'accordo sulla norma transitoria collegata alla modifica ordinaria dell'articolo 513 del codice di procedura penale, che è caduta poi sotto i colpi di una discutibilissima, se non politicizzata, sentenza della Corte costituzionale.

Tuttavia, oggi questo Senato, quest'Assemblea – che ha fatto il proprio dovere licenziando in prima lettura il cosiddetto articolo super-513 – non dovrebbe più avere dubbi di licenziare la norma sull'incompatibilità tra Gip e Gup per i motivi che sono stati ampiamente illustrati da chi mi ha preceduto, norma che è stata formulata dall'opposizione, con il concorso anche della maggioranza, nella previsione formulata in Commissione. Altrimenti tanto varrebbe affidarsi al principio generale che disciplina la successione delle leggi nel tempo, applicato nella fattispecie, alla luce di quel condivisibile e condiviso principio dell'imparzialità del giudice, che costituisce un punto focale della battaglia tra opposizione e maggioranza sul giusto processo, del quale si ha bisogno come dell'aria per respirare.

La riforma relativa alla separazione delle carriere è di là da venire, ma quella relativa all'incompatibilità che deve valere per tutti i processi, quanto meno secondo le indicazioni dell'emendamento 3.1 che è al nostro esame, è ormai a portata di mano: non dobbiamo lasciarcela sfuggire, solo perchè ancora una volta in Parlamento si fanno sentire i ruggiti dei soliti leoni, dei soliti palazzi di giustizia, gli stessi che si sono fatti sentire nella sala della Regina, quando si approvava l'articolo 131 del cosiddetto «testo Boato», sostanzialmente analogo, se non identico, all'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, affidato all'esame dei colleghi deputati.

Guai a bloccarci, a fare passi indietro su questa piccola, ordinaria norma. Sarebbe un brutto, bruttissimo segnale anche per i grandi costituzionali princìpi del giusto processo. Se così fosse, allora sì che la riforma sul giudice unico sarebbe da definire epocale, per soli due o tre motivi: avrebbe portato ulteriore caos ed inefficienza; vanificato le ultime *chance* in tema di garanzie individuali, eliminato, con la cancellazione della figura del pretore, il volto umano della giustizia. Con questo tipo di riforma noi tendiamo a qualcosa di meglio. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Valentino. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, quello su cui oggi il Senato si accinge a deliberare è la metafora del doppio fallimento della giustizia italiana: il fallimento in termini organizzativi e di principìo. Da un lato, vi è una riforma, quella dell'istituzione del giudice unico di primo grado, pianificata in astratto ormai da anni, che stenta a partire. Quello che si richiede dunque è un rinvio, dunque, quanto mai opportuno soprattutto

se si interviene sulla materia penale rispetto alla quale mi chiedo se non vi sia da fare una più approfondita e responsabile analisi e chiedersi se più che uno spostamento in avanti dell'efficacia delle norme non sia da prendere seriamente in considerazione una radicale rinuncia a questa riforma. Siccome si parla sempre di Europa anche sui temi della giustizia, soprattutto sui temi del diritto, dobbiamo forse adeguarci all'Europa e guardare ai nostri *partner* europei. Io condivido quanto si ritiene nei principali paesi democratici europei, secondo i quali a giudicare delle libertà dei cittadini è necessaria la maggiore garanzia di ponderazione e di riflessione che il giudice collegiale offre rispetto al giudice singolo. In Germania, per esempio, la competenza del giudice monocratico è limitata ai reati con pena detentiva non superiore ad un anno; massimo sei mesi per l'Olanda, mentre la Francia, ancora più restrittiva, prevede il giudice unico solo per i reati contravvenzionali che non prevedono pene detentive.

Da noi in Italia le garanzie di ponderatezza e la professionalità del giudizio collegiale sono già ora di gran lunga più basse rispetto alla Germania e alla Francia. Il nostro giudice monocratico, già chiamato a giudicare reati con pene detentive fino a quattro anni, oggi può giudicare reati punibili fino a venti anni. E se il prezzo da pagare per una maggiore efficienza della giustizia penale di primo grado è quello di una attenuazione delle garanzie, ammesso e non concesso che in settori come quello delle libertà e dei diritti fondamentali, questa equazione sia ammissibile, mi chiedo se non stiamo facendo un cattivo affare barattando un altro, che è l'ennesimo pezzo della nostra civiltà giuridica in cambio di una semplificazione che ormai, è chiaro a tutti, non accelererà di un solo giorno la rapidità del nostro pachidermico sistema giudiziario.

L'altro fallimento è scritto innanzitutto in questa equazione in cui le garanzie dei cittadini vengono allegramente attenuate senza che nessuno si chieda se non sia meglio aumentare i giudici ma io direi, più che aumentare i giudici, se non sia meglio aumentare la qualità dei giudici; se non sarebbe meglio far lavorare davvero e finalmente quelli che ci sono. Voglio anche su questo riaffacciarmi in Europa: le garanzie sulla professionalità dei giudici da noi sono molto più basse che in Germania e in Francia. Dopo un concorso di dubbia attendibilità selettiva i magistrati da noi rimangono in carriera 45 anni senza verifiche e controlli. Trovo inopportuno da un punto di vista politico e, comunque, illogico da qualsiasi punto di vista lo si voglia vedere affrontare una riforma radicale come quella del giudice monocratico senza avere prima affrontato il problema della formazione professionale dei magistrati, la loro riqualificazione, la modernizzazione dell'apparato giudiziario nel suo complesso e, soprattutto, la apoliticizzazione degli stessi. È inutile ribadire in questa sede cosa succede invece in Francia, con una costante verifica di equilibrio e di professionalità, o in Germania, dove la funzione di giudice si ottiene solo dopo i 30 anni.

La proposta di riforma del Governo Prodi sulla professionalità dei magistrati ha rappresentato nei nostri lavori parlamentari un tentativo, miseramente fallito, per cercare di mediare la consapevole

necessità di professionalizzare il servizio giustizia con le pressioni esterne al Parlamento contro qualsiasi modifica dello *status quo*.

Ma io mi chiedo anche se non sarebbe meglio spendere una lira in più per la nostra libertà piuttosto che per i *baby* pensionati così cari alla Sinistra e al sindacato, a quel sindacato che ha saputo far fare una bella marcia indietro al *premier* D'Alema. Anche questo voglio vedere come lo si giustificherà a livello europeo.

Ancora di più è scritto in questo gesto di barbarie giuridica dell'opposizione a un atto in apparenza sacrosanto (quanti altri – ahinoi ! – in passato lo sarebbero stati) ma in pratica impossibile ad ottenersi. L'incompatibilità tra il Gip e il Gup è palese e chiunque capisce che un giudice che ha già – come si dice in termini tecnici – conosciuto di una vicenda non può nuovamente giudicarla senza avere un pregiudizio e quindi senza contraddire la sua stessa natura che per definizione deve essere imparziale e quindi priva di preconcetti. Ma questo non basta al Governo e alla maggioranza per dare un via libera tanto scontato quanto complicato e pieno di distinguo.

È evidente che ci troviamo di fronte all'ennesima dimostrazione che questa maggioranza e questo Governo sono assolutamente allergici al garantismo e alla civiltà del diritto. Vi è una concezione del diritto tutta italiana in cui lo strumento giuridico più che di libertà e di garanzia del cittadino nei confronti dello strapotere dello Stato è strumento per ribadire ulteriormente tale potere applicandolo ai nemici – leggi Berlusconi – e interpretandolo per gli amici – leggi vecchio PCI, poi PDS, oggi DS – quasi che i princìpi si possano piegare a piacimento senza poi ritrovarsi un giorno a sentire sulla propria pelle, magari su quella dei propri amici, e questo in alcuni casi è già avvenuto, quanto mai sbagliata e dolorosa sia questa disinvoltura che coinvolge quelle che sono e devono essere delle basilari conquiste di civiltà e di democrazia.

È una storia già vista e a nulla valgono le centinaia di condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo che ogni anno ci mette in cima alla lista dei paesi più incivili da un punto di vista giuridico. A nulla sembrano valere le invocazioni niente di meno che del nostro nuovo presidente della Repubblica Ciampi che per la terza volta in un breve arco di mandato presidenziale ha richiamato ieri il Parlamento all'esigenza di avviare la riforma sul giusto processo. Anche qui probabilmente la maggioranza ha bisogno di fare l'abitudine alla voce del nuovo Presidente e deve avere il tempo per dimenticare quello che diceva il vecchio Presidente.

A nulla servono le migliaia di vittime famose e sconosciute della legislazione sui pentiti che dalle loro prigioni urlano – ma molte non possono più urlare perché non ci sono più – la loro innocenza, ma soprattutto il loro diritto a quello che la Dichiarazione dei diritti dell'uomo chiama un giusto processo.

Voglio qui riprendere un caso di giustizia che ormai sembra una *telenovela* brasiliana, quello di Sofri. È proprio di ieri la sentenza della Cassazione in cui i giudici della Suprema Corte, ribaltando la decisione della Corte d'appello di Brescia che aveva rigettato la revisione del pro-

cesso, parlano di conclusione illogica perché basata su un preconcetto ingiustificato, vale a dire – secondo i giudici della Suprema Corte – che anche ai giudici di Brescia sono mancate l'indipendenza e l'autonomia di giudizio; sono mancati i giudici privi di pregiudizi, per evitare i quali mi sono fatta promotrice di una legge che ha modificato la competenza della richiesta di revisione. Non era più Milano a giudicare, ma era Brescia, proprio per evitare che Milano potesse non contraddire Milano, ma anche Brescia non ha contraddetto Milano. Quindi, l'indipendenza, l'incompatibilità anche a cento chilometri di distanza non c'è, figuriamoci se può esservi negli stessi uffici, ma ancor più con gli stessi uomini. Mi auguro che adesso, a Venezia, vi possa essere effettivamente una compatibilità di giudizio.

Niente può arrestare questa follia giustizialista, per cui ogni giorno si aggiunge un pezzo di quella costruzione che va sempre più delineandosi come una Repubblica penale, in cui la malattia del penale è giunta financo a sanzionare penalmente la materia sportiva – orrore! – accingendosi adesso a fare altrettanto con la materia ambientale. Altro che diritto penale minimo tanto sbandierato dalla Sinistra nei suoi convegni, ma noi sappiamo che la Sinistra «convegnistica» è molto più brava della Sinistra di Governo.

Con regio decreto, il 19 ottobre 1930 veniva approvato il testo definitivo del codice penale; dopo 69 anni la nostra povera Italia ha ancora un codice penale fascista e autoritario e nessuna iniziativa di riforma sembra scalfirlo. Qualche anno fa, nel suo «A futura memoria (se la memoria ha un futuro)», Leonardo Sciascia scriveva: «Il fatto è che i cretini e ancor più i fanatici sono tanti. Godono di una così buona salute non mentale che permette loro di passare da un fanatismo all'altro con perfetta coerenza, sostanzialmente restando immobili nell'eterno fascismo italico». Che abbia ragione Sciascia? Temo proprio di sì. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Valentino).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FOLLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore Follieri?

FOLLIERI. Signor Presidente, chiedo di poter intervenire in discussione generale.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, abbiamo dei termini da rispettare, siamo già oltre il trentesimo giorno e pertanto dobbiamo votare il disegno di legge al nostro esame. Sugli emendamenti la discussione è aperta, ma anche limitata nel tempo, tuttavia, se vuole, potrà prendere la parola in tale sede.

FOLLIERI. Allora, sostituirò il senatore Pinto nella dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Questa è una facoltà sua e del senatore Pinto. Ha facoltà di parlare il relatore.

CALVI, *relatore.* Signor Presidente, a me è apparso che la discussione, così come si è articolata, per quanto approfondita e certamente seria e rigorosa, abbia assunto però un percorso singolare e a dir poco anomalo. Mi sembra infatti che, ad eccezione del presidente Pinto, che ha illustrato con rigore ed attenzione i temi propri del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, l'intera discussione si sia invece accentrata su temi non dico estranei, ma certamente meta-decreto. Le osservazioni, infatti, hanno riguardato soprattutto il problema del giudice unico o singoli e specifici momenti. Pertanto, per un verso, vi sono state critiche severissime mosse all'intero sistema del giudice unico, che è stato già discusso ed approvato – è infatti già legge dello Stato – e, per altro verso, osservazioni concernenti un singolo punto che, qualora fosse stato approvato nel modo in cui gli intervenuti ritenevano opportuno modificarlo, avrebbe fatto sì che la legge sarebbe stata straordinariamente positiva; se, invece fosse stato respinto, ecco che la legge diventava tragicamente disastrosa per il paese.

A questo punto, vorrei replicare leggendo soltanto poche frasi riguardanti il primo punto, quello relativo al giudice unico. Signor Presidente, il 22 dicembre 1997, su questo tema specifico esprimevo il seguente parere, approvato dalla Commissione giustizia: «L'istituzione del giudice unico di primo grado costituisce, con certezza, il progetto più ampio e radicale di riforma del sistema di amministrazione della giustizia e risponde all'esigenza, ormai urgente, di rifondare l'ordinamento giudiziario su criteri di maggiore razionalità ed efficienza. La legge di delegazione è un momento conclusivo di un assai lungo dibattito sulla disciplina del processo e sull'ordinamento giudiziario che la letteratura giuridica ha più volte affrontato valutando progetti legislativi, relazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e risoluzioni di associazioni di avvocati e magistrati.

Sotto il profilo storico-legislativo va ricordato che il problema del giudice unico, dopo essere stato previsto da numerosi progetti di legge,» – e ho voluto ricordare quanto lunga sia la storia di questo istituto nel nostro paese – «da quello Miglietti del 1861, a quello Zanardelli del 1902, trovò soluzione con la cosiddetta legge Finocchiaro Aprile del 19 dicembre 1912, n. 1311. La legge, a causa della sostanziale impreparazione dell'amministrazione e della reazione degli avvocati, non fu in grado di introdurre alcuna innovazione sulla articolazione della giurisdizione di primo grado tra diversi giudici e fu definitivamente soppressa con legge 27 dicembre 1914, n. 1404. Mortara attribuì il fallimento della riforma a motivazioni d'ordine economico e non sistematico«.

VALENTINO. Siamo tornati indietro!

CALVI, *relatore*. Caro senatore Valentino, non siamo tornati indietro perché da allora fino ad oggi non vi è stato momento di riflessione delle associazioni di avvocati, magistrati o docenti universitari che non

abbia individuato nel giudice unico uno dei momenti decisivi per la razionalizzazione del sistema giudiziario e – come dicevo prima – per rifondare l'ordinamento giudiziario su criteri di maggiore razionalità ed efficienza. Ma soprattutto vorrei ricordare a tutto il Senato che queste osservazioni, questi giudizi così netti e chiari, che ho illustrato in sede di Commissione, sono stati approvati all'unanimità dalla Commissione giustizia, quindi sono giudizi che tutti hanno condiviso. Trovo assai singolare che oggi si venga a mettere in discussione una legge già varata due anni fa e approvata con giudizi di questa fattura all'unanimità.

Quindi, credo che non valga la pena spendere altre parole sulle censure che sono state rivolte al problema del giudice unico, che certamente può essere sempre oggetto di critica. Possono essere presentati nuovi disegni di legge, potranno essere trovate forme di maggiore e più precisa razionalizzazione, ma mettere in discussione l'istituto in quanto tale credo che sia un'argomentazione speciosa per intervenire su un decreto-legge che non ha ad oggetto il problema del giudice unico, ma semplicemente lo slittamento di cinque ipotesi, che ho illustrato nella mia relazione. *(Commenti del senatore Bertoni)*.

Passando al secondo punto, credo che la maggior parte della discussione sia accentrata sull'articolo 3 e, in particolare, non tanto su di esso nel suo complesso ma sul suo comma 3 che introduce il comma 2-*bis;* in sostanza, sull'incompatibilità fra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice delle indagini preliminari. Su questo punto credo che occorra replicare e intervenire con grande serenità. Non vi è alcuna ragione per cui bisogna esprimere giudizi così *tranchant* come sono stati espressi. Peraltro, credo che una contrapposizione tra proposizioni garantiste o meno nel caso in specie non abbia proprio ragion d'essere.

Vorrei ricordare che allorquando il Governo presentò il suo decreto si era osservato che, in realtà, probabilmente sarebbe stato opportuno trovare una diversa formulazione a questa incompatibilità perché si sarebbero sicuramente creati problemi di ordine generale, legati, ad esempio, alla prescrizione dei reati o alla custodia cautelare per cui, qualora taluni processi fossero stati interrotti, avrebbero determinato situazioni non certo positive. La Commissione anche in questo caso all'unanimità – ritenne quindi di intervenire con un emendamento che, specificando meglio questo punto dell'articolo 3, precisava che la norma intanto sarebbe entrata in vigore fin d'ora, ribadendo e rovesciando in qualche modo il principio che aveva introdotto il provvedimento del Governo secondo il quale sarebbe tutto slittato di sei mesi, e affermando che vi era una sostanziale convergenza in un principio di garanzia molto forte. Su tale questione mi consentirete di ritornare perché ho qualche riserva circa la valutazione generale che la norma ha introdotto su una incompatibilità così assoluta. In ogni caso, pur dovendo pervenire in qualche modo ad una limitazione di questa incompatibilità, quest'ultima è certamente un momento di garanzia forte che noi, come Commissione, abbiamo voluto introdurre nell'immediatezza del provvedimento senza dunque uno slittamento. Tuttavia, poiché sarebbero sorti dei problemi, abbiamo ritenuto di dover prorogare i termini relativi sia alla prescrizione che ad eventuali questioni di custodia cautelare. Credo che questo sia

stato un errore, lo dico con franchezza, per il semplice fatto che vi sono anche problemi attinenti a profili di ordine costituzionale in quanto prorogare una custodia cautelare soltanto perché si fanno slittare nuove norme relative a problemi ordinamentali ritengo sia un problema di ordine costituzionale. In ogni caso avremmo dovuto rivedere questo punto.

Vi è però un fatto nuovo: il Governo ha presentato un monitoraggio dal quale emerge uno scenario straordinariamente drammatico della situazione per il numero assai elevato di processi che avrebbero subìto problemi in relazione all'introduzione di una norma così come prevista dal decreto-legge e dall'emendamento *(Commenti del senatore Pera).* Si sono quindi susseguiti una serie di emendamenti sui quali naturalmente discuteremo, saranno oggetto di valutazione nel momento in cui ciascun di essi sarà sottoposto all'attenzione dell'Aula e dunque mi riservo di intervenire sui singoli punti.

A questo punto rimane ben poco da aggiungere perché le critiche, per un verso, sono state eccessive e spropositate rispetto ad un oggetto che non c'è, cioè la riforma del giudice unico, per altro verso le osservazioni critiche sono in relazione a questo punto che, così come ho tentato di ricordare, ha un suo *iter* storico che ci porta inevitabilmente ad entrare nel merito di taluni emendamenti. In quella sede esprimeremo i nostri pareri, ascolteremo con attenzione le ragioni dei presentatori degli emendamenti che hanno indotto a portare alla nostra attenzione quelle proposte. Ritengo pertanto che non ci sia altro da aggiungere riservandomi di intervenire successivamente in sede di esame degli emendamenti. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e della senatrice Mazzuca Poggiolini).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, ho ascoltato con doverosa attenzione l'ampia e articolata discussione generale che ha preceduto la replica del relatore e questo mio intervento. Mi sembra che spunti di riflessione siano emersi in tutti gli interventi: tutti rispettabili ma non tutti condivisibili, ma questo ritengo faccia parte della fisiologia del confronto parlamentare.

Preciso subito che mi trovo perfettamente d'accordo con il relatore su quanto ha appena affermato a proposito delle tante critiche di fondo, direi quasi radicali, alla riforma di cui oggi discutiamo. Allora è forse utile, brevemente e sinteticamente, precisare alcune questioni.

Innanzitutto questa non è la riforma del Governo, non è la riforma Flick, come qualcuno ha voluto dire accennando ad un presunto protagonismo di quello o di altri Ministri del Governo. La riforma del giudice unico neanche nel linguaggio giornalistico è indicata come la riforma Flick e sarebbe strano che lo fosse perché è stata voluta dal Parlamento italiano. L'unico merito, a mio giudizio, del Governo Prodi fu quello di offrire al Parlamento un progetto, ma la costruzione della riforma è di natura squisitamente parlamentare. L'inequivocabile centralità del Parlamento, come ha ricordato il relatore,

emerge ancor più in relazione alla votazione finale in Assemblea di questa riforma.

Ho ascoltato e rispetto profondamente le osservazioni molto dure che sono state avanzate ma rilevo che colui il quale in futuro vorrà dilettarsi a ripercorrere la storia di questa riforma non troverà un solo voto contrario espresso in quest'Aula. *(Commenti del senatore Pera)*.

Probabilmente qualcuno avrà cambiato opinione nel tempo rispetto al voto. Essendo notorio che soltanto i cretini non cambiano mai opinione, è normale che qualcuno lo abbia fatto; rimane però il dato storico, certo, di una riforma ampiamente voluta da tutte le forze parlamentari, senza la manifestazione di una sola voce palesemente e motivatamente contraria. Questa è la storia della riforma. *(Applausi del senatore Pera)*. Grazie per l'applauso, senatore Pera, spero di meritarlo, qualora non vi si legga ironia. *(Commenti del senatore Bertoni)*.

Aggiungo allora un'altra considerazione che mi condurrà rapidamente ad un'analisi sintetica del decreto-legge la cui conversione oggi ci occupa. Come è stato ricordato, il Parlamento vara nel 1997 una riforma che contiene un'ampia delega al Governo per ragioni di fattibilità concreta. Ritengo che il Governo abbia esercitato la delega nel pieno rispetto – non abbiamo mai raccolto alcuna osservazione in merito – dei criteri direttivi che la delega conteneva ed emana il decreto legislativo n. 51 del 1998, che contiene una normativa articolata, ampia e complessa destinata a dar vita nella quotidianità dell'attività giudiziaria alla grande riforma. Successivamente interviene un'altra legge la quale sancisce un rinvio dell'entrata in vigore della riforma e lo fissa, come molti hanno ricordato, al 2 giugno 1999 in quanto il Parlamento, con una valutazione assolutamente condivisibile, ritiene che la riforma non possa entrare in vigore nei tempi allora previsti. All'approssimarsi della data del 2 giugno 1999 il Governo prende consapevolezza del fatto che, trattandosi di una riforma ordinamentale e strutturale (non so se il paragone è felice e condivisibile, io l'ho paragonata alla spina dorsale alla quale si deve connettere tutto il resto per poter avere un organismo degno di essere chiamato in tal modo), necessita delle altre connessioni che devono collegarsi alla spina dorsale. Queste ultime sono rappresentate dai provvedimenti che sono stati ricordati: la depenalizzazione, la competenza penale del giudice di pace, l'intervento sulle aree metropolitane, il nuovo rito più garantito davanti al giudice monocratico.

Il Governo a questo punto ha effettuato una valutazione e vi prego di seguirmi su questo punto perché forse troviamo il modo di conferire quella serenità, a cui il relatore faceva riferimento, al dibattito. Nel mese di maggio – il decreto-legge è stato emanato il 24 maggio – il Governo sa che i provvedimenti comunemente definiti i pilastri di sostegno della riforma non diverranno legge entro la fatidica data del 2 giugno 1999. Il Governo a questo punto aveva di fronte, in linea di massima, due possibilità: poiché il Parlamento aveva stabilito che la riforma sarebbe stata avviata il 2 giugno 1999, si poteva decidere di far partire la riforma il 2 giugno 1999. Gli altri provvedimenti sarebbero stati poi emanati e i loro effetti benefici sul funzionamento della riforma non si sarebbero avuti fin dall'inizio – pazienza! – ma solo successivamente.

Credo che tale ragionamento non avrebbe trovato particolari critiche, se non di principio o di pregiudizio; il Governo non avrebbe fatto altro che rispettare la volontà parlamentare.

Il Governo, invece, si è posto un problema e chi vi parla lo ha avvertito personalmente, probabilmente tra i primi e, comunque, in maniera significativa, anche per quella che è l'esperienza di vita giudiziaria che ha accompagnato per oltre un ventennio la mia vita. Non c'è dubbio che gli effetti positivi, ad esempio, della depenalizzazione non vadano sottovalutati ma se tale misura verrà attuata a settembre anziché a partire dal 2 giugno, tutto sommato, non è la fine del mondo; da settembre in poi si riuscirà ad ottenere quella deflazione del carico giudiziario che, fatalmente, sarà comunque resa operativa dopo qualche mese anche se – ripeto – sarebbe stato certamente preferibile attivarla sin dall'inizio. Lo stesso dicasi per l'apporto deflattivo del carico di lavoro sui giudici togati conseguente alla riforma della competenza penale del giudice di pace; sarebbe stato preferibile che tale riforma fosse partita il 2 giugno 1999 ma, pazienza, verrà attuata dopo qualche mese.

A parer mio, e a parere del Governo, il problema insuperabile riguardava la scelta garantista, questa sì autenticamente garantista. Uno di quei provvedimenti non può non essere legge a partire dal 2 giugno 1999 per avviare l'intera riforma e se quel provvedimento di legge non è quel pezzo della riforma che più direttamente si connette ad esso, è opportuno, per ragioni garantiste, che non parta. Si tratta del provvedimento relativo al nuovo rito davanti al giudice monocratico.

Il Governo, quindi, ha operato una scelta che – ci mancherebbe altro – come tutte le scelte può essere suscettibile di critiche e di non condivisione, ma non sul piano delle garanzie. *(Applausi del senatore Pera)*.

Ringrazio il senatore Pera per il secondo applauso che gradisco particolarmente.

BERTONI. È preoccupante!

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Di conseguenza, ritenendosi che non si potesse far partire la nuova competenza del giudice monocratico, assai più elevata di quella del pretore, con il medesimo rito previsto per il procedimento davanti al pretore, e ritenendosi che fosse necessario e – a giudizio del Governo, che si è assunto le proprie responsabilità – assolutamente imprescindibile l'accoppiamento tra la nuova competenza ed il nuovo rito più garantito, si è pensato di far partire non una riforma zoppa, perché tale non è. Infatti, la caratterizzazione essenziale di tale riforma risiede tutta nel suo aspetto ordinamentale, strutturale, organizzativo. Questo è il senso vero della riforma che anche a me non piace definire epocale ma che, certamente, non rappresenta una riforma di *routine*; si tratta di una riforma che, non fosse altro che per i precedenti storici ricordati dal senatore Calvi, è sicuramente di sostanza, di peso.

Di conseguenza, la riforma è stata avviata e non si è ritenuto opportuno attivare tutta quella parte connessa all'innalzamento di compe-

tenze del giudice monocratico. Si è inoltre stabilito che tale parte verrà mantenuta esattamente nella forma attuale fino al 2 gennaio 2000, sperando che per quella data il rito monocratico diventi legge. Da questo punto di vista, nessuna novità interverrà per questo periodo di sei mesi.

La riforma si sarebbe potuta rinviare. Sarebbe stata una scelta possibile ma sarebbe stato doveroso interpellare il Parlamento ed il Parlamento avrebbe dovuto legiferare in tal senso. Ma, a mio avviso con ragionevolezza e non disponendo di verità assolute, si è ritenuto che si dovesse rispettare la volontà del Parlamento, assumendosi però tutta la responsabilità di procrastinare di sei mesi la questione relativa alla competenza per la mancanza di adeguate garanzie che dovranno assistere quel rito. Così la riforma è stata avviata.

Mi sembra che il decreto-legge contenga i requisiti previsti dalla Carta costituzionale della straordinaria necessità ed urgenza; infatti non si poteva operare nella direzione in cui il Governo ha ritenuto opportuno operare senza ricorrere allo strumento normativo del decreto-legge. Francamente, non credo che, nel breve periodo che ci separava dal 2 giugno, il Parlamento avrebbe potuto varare una legge, tenuto conto anche delle lentezze che, talvolta, sono determinate dal nostro sistema che è basato sul bicameralismo perfetto.

Quindi, si è dovuto ricorrere alla formula del decreto-legge proprio per la straordinaria necessità ed urgenza di operare un freno su una parte della riforma e consentire invece il decollo di tutta la parte rimanente del nuovo impianto.

In questo decreto-legge (e mi avvio rapidamente alla conclusione), come ha anche ricordato il relatore, si è intervenuti fondamentalmente con l'articolo 3 che riassume la *ratio* del provvedimento stesso, a parte poi la necessità di ricorrere al decreto-legge per limitare, contenere e dilazionare una delle conseguenze della riforma.

Gli altri interventi non hanno interessato né particolarmente incuriosito i protagonisti della discussione generale perché riguardano interventi *post*, la nuova competenza delle Corti d'appello in materia di lavoro, le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari e la tenuta dei registri.

Sull'articolo 3, tuttavia, ho visto – e null'altro mi aspettavo – che la maggior parte degli interventi si è focalizzata sulla incompatibilità tra Gip e Gup, prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Mi si darà atto che certamente anche questa norma è in ossequio alla delega ricevuta, ma l'inserimento dell'incompatibilità mi sembra sia stato effettuato dal Governo con il più ampio spettro possibile, tant'è vero che ieri abbiamo discusso dell'emendamento 3.50, presentato dal senatore Pettinato, che è destinato a contenere l'ampiezza che il Governo aveva conferito alla norma relativa all'incompatibilità, precisando in relazione al compimento di quali atti è collegata, naturalmente, l'incompatibilità per il Gip ad assumere funzioni di Gup.

Il Governo però, esercitando quella delega, ha ritenuto di dare il più ampio respiro possibile all'incompatibilità, condividendone la so-

stanza e le ragioni garantiste che avrebbero indotto il Parlamento a delegarne la disciplina al Governo.

Problema: anche in questo caso una scelta, condivisibile o meno come tutte le scelte ma comunque meditata e responsabile.

Visto che tutta la parte penalistica scivola al 2 gennaio del 2000, si è pensato agli effetti che questa incompatibilità avrebbe potuto comportare nel successivo monitoraggio, che ciascuno può leggere come vuole, come tutte le cose della vita, ma che sicuramente nessuno potrà sostenere che è tranquillizzante: qualcuno potrà non condividerne i toni allarmistici, ma nessuno potrà affermare che l'introduzione nell'immediato di questa parte della riforma, sarebbe stata indolore, non dico per tutti gli uffici giudiziari, ma senza dubbio per alcune realtà giudiziarie del paese.

Si è pensato allora che, tutto sommato, non fosse disdicevole dare avvio anche a questa parte della riforma – strettamente collegata alla parte penalistica – al 2 gennaio del 2000. Qualcuno ieri ha ricordato – mi sembra il senatore Pera (forse così guadagnerò il terzo applauso) – che, quando parliamo di attività giudiziaria e giurisdizionale, il problema di fondo sta tutto nella capacità concreta di coniugare garanzie ed efficienza a cui nessuno di noi è insensibile.

Questo è e deve essere il parametro di riferimento del Parlamento prima, del Governo poi e – lo dico anche io – degli operatori nell'attività giudiziaria di ogni giorno: riuscire a coniugare il servizio giustizia con uno spessore di garanzie degne di un paese civile e democratico quale il nostro.

La coniugazione tra garanzie, che scivolavano di sei mesi, e il rischio che l'impatto avrebbe potuto comportare in termini di inefficienza, di lavoro già fatto dagli uffici e sprecato, da buttare via, ci ha fatto responsabilmente operare quella scelta di cui ci assumiamo tutte le responsabilità. *(Applausi del senatore Pera).* Lo sapevo, lo avevo previsto, ormai sono un esperto in applausi del senatore Pera.

BERTONI. Sono applausi ironici quelli del senatore Pera.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, io li considero seri. Reputo il senatore Pera persona molto seria: non applaude per ironia; applaude seriamente, così come sono serie tutte le cose che fa. E lo dico senza ironia.

Si è aperta poi una vicenda parlamentare che ha portato al noto emendamento del relatore Calvi, attorno al quale palesemente, prima ancora del voto, si manifestava un consenso generale; il Governo in quella occasione non ha ritenuto che fosse in questione un principio assoluto, un fatto ideologico: è uno di quei casi in cui non si fa fatica a prendere atto della volontà unanime del Parlamento sovrano e, non avendo argomentazioni tali da rendere impossibile o molto difficile l'adesione, a quella scelta il Governo ha aderito. Vorrei ricordare un precedente: nel corso di questa legislatura, nella Commissione affari costituzionali, accadde che il Governo – anche allora indegnamente come sempre da me rappresentato – si trovò di fronte ad una scelta unanime: ma la questio-

ne in quel caso era diversa ed il Governo non ebbe nessuna difficoltà ad esprimere parere contrario ad un emendamento che certamente sapeva sarebbe stato votato all'unanimità. Credo che quella del Governo fu una scelta molto opportuna, viste le successive vicende che hanno riguardato quella importante (e da me condivisa, nel testo attuale) riforma del giusto processo. Il Governo non deve necessariamente piegarsi perché si palesa l'unanimità delle opinioni; esiste almeno un precedente di un certo spessore in cui da parte di questo Governo e di questo rappresentante del Governo non è avvenuto ciò; ho potuto citarlo facilmente, appartenendo alla verità della cronaca parlamentare di questa legislatura. In questa occasione né io né il ministro Diliberto abbiamo ritenuto che in quell'emendamento ed in quella unanimità vi fossero ragioni valide per indurre il Governo ad opporsi a tutto questo. Da qui il laconico – le do atto, senatore Pera – parere favorevole espresso in quella sede dal Governo.

Oggi siamo di fronte a nuovi emendamenti. Su questo credo si aprirà un confronto parlamentare probabilmente più significativo e più acceso di quello che ha caratterizzato la discussione generale; su questi emendamenti il Governo esprimerà il proprio parere. *(Applausi del Gruppo Democratici Sinistra-L'Ulivo e del senatore Follieri).*

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, condivido il principio testé denunciato dal sottosegretario Ayala, secondo il quale soltanto i cretini non cambiano opinione; benché questo porti alla conclusione che il senatore Ayala e il senatore Calvi sono addirittura dei geni perché cambiano opinione ogni settimana. Ci troviamo di fronte ad un fatto assai significativo, e cioè che un emendamento al decreto-legge, approvato all'unanimità con parere favorevole del relatore e del Governo, si appresta ad essere rimesso in discussione, giusto appunto in omaggio al principio che i cretini non debbano cambiare opinione in Aula; chiedo, allora, signor Presidente, che questo disegno di legge di conversione sia restituito immediatamente alla Commissione giustizia affinché si riunisca immediatamente ed entro poche ore valuti essa l'opportunità di cambiare parere circa l'emendamento in questione. In caso contrario, signor Presidente, ci troveremmo di fronte ad un parere unanime della Commissione, della quale adesso non viene tenuto nessun conto e che verrebbe appunto respinto.

Per dare modo a tutti i membri della Commissione e al Governo medesimo di trovare una soluzione che combini le ragioni illustrate dal sottosegretario Ayala, magari per modificare l'emendamento all'unanimità, chiedo che la Commissione si riunisca immediatamente. Ci sono i tempi per poterlo fare; sono certo che il presidente della Commissione, collega Pinto, sempre molto solerte su questi aspetti, potrebbe provvedere in maniera tempestiva.

PRESIDENTE. Senatore Pera, la sua proposta contrasta con due disposizioni del nostro Regolamento.

La prima, quella relativa ai tempi di conversione da parte del Senato dei decreti-legge. I 30 giorni sono abbondantemente scaduti e noi dobbiamo onorare il nostro Regolamento anche per consentire all'altro ramo del Parlamento di compiere una adeguata riflessione con la possibilità di modificare il testo eventualmente approvato dal Senato.

La seconda è relativa alla inesistenza di fatti nuovi giustificativi di una eventuale rimessione dinanzi alla Commissione. Si tratta o di una questione preliminare o di una questione pregiudiziale che comunque il nostro Regolamento tassativamente esclude nell'ipotesi in cui non insorgano fatti nuovi.

Nel corso di questa discussione, emendamento per emendamento, attraverso il confronto si potrà realizzare una auspicabile convergenza anche per onorare la sottolineatura di passaggi, da parte sua ben tre volte, nel corso dell'intervento dell'onorevole Ayala.

Quindi non posso accogliere la sua richiesta.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, c'è il fatto nuovo: l'opposizione che questo provvedimento sta incontrando sostanzialmente in tutta l'avvocatura italiana. C'è un fatto nuovo perché c'è grande agitazione, ecco perché avanziamo ...

PRESIDENTE. Dove c'è agitazione? Vedo tanta calma nell'Aula.

NOVI. Non nell'Aula, ma fuori.

PRESIDENTE. Fuori non ha alcuna importanza. I provvedimenti si adottano in Senato, non fuori.

NOVI. Presidente, mi lasci parlare. Il Senato non è la reggia di Versailles, di conseguenza deve tener conto anche di quanto sta maturando nella società.

PRESIDENTE. Questa è una sua opinione che, mi consenta, non posso accogliere. Poiché il suo intervento è dilatorio, non le posso più dare la parola. Mi dispiace, senatore Novi, non siamo in sede di votazione quando lei può anche esercitare la facoltà di chiedere il numero legale.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 1.3, capoverso 1-*ter*, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4038.

Avverto che gli emendamenti s'intendono riferiti al testo del decreto-legge.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VALENTINO. Poc'anzi il sottosegretario Ayala ha detto che il profilo afferente i cosiddetti perdenti posto, cioè quei magistrati le cui funzioni sarebbero state precluse dall'attuazione della nuova legge, è stato trattato in maniera molto relativa nel corso di questa discussione, perché altri sono stati i motivi di passione e di interesse.

L'emendamento 1.1, che ho presentato insieme ai colleghi Bucciero e Caruso Antonino, serve proprio a consentire una riconsiderazione di un aspetto di questa normativa che certamente non è secondario. Chiediamo che venga espunta dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998 la proposizione: «in attesa di essere destinati a nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono». Questa proposizione andrebbe a determinare, ove mai persistesse questo stato di cose, una sorta di precarietà intrinseca nel ruolo del magistrato. Si realizzerebbe, onorevoli colleghi, una sorta di congelamento di funzioni importanti; esperienze, professionalità, impegni che hanno determinato poi prestigiosi ruoli andrebbero a essere sostanzialmente cauterizzati, in attesa che, entro un anno, si possano verificare condizioni idonee.

Ora, io credo che non ci si possa non interrogare su un dato fondamentale di questa legge. Essa, onorevoli colleghi, innova e in termini tali da determinare grandissime responsabilità in capo al singolo magistrato. Quest'ultimo, infatti, è investito di un ulteriore e più gravoso potere perché egli (il magistrato penale, ad esempio) può infliggere sanzioni fino a venti anni. Giovani giudici monocratici, dunque, possono infliggere queste pesanti sanzioni senza poter più beneficiare della mediazione intellettuale e dell'esperienza dei più anziani che, fino a ieri, avevano costituito un presidio di maggior garanzia.

Ecco la ragione per la quale coloro che hanno svolto funzioni importanti nell'ordine giudiziario, e che la riforma fatalmente mette in un cantuccio non solo debbono essere posti nella condizione di attendere l'occasione più acconcia per potersi proporre per nuovi ruoli, e quindi devono disporre di termini adeguati, ma non debbono neanche restare ibernati, congelati, le loro professionalità devono essere utilizzate.

E allora, a seguito della modifica che noi sollecitiamo, espungendo dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la proposizione: «in attesa di essere destinati a nuovi incarichi e funzioni a norma delle disposizioni che seguono» – parole che danno proprio il senso palpabile ed evidente della precarietà – nonché l'avverbio, ancor più imbarazzante «transitoriamente», la norma si leggerebbe «i magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con la presidenza del tribunale». Questa è una collaborazione piena, fatta di apporti di professionalità e di impegno, è una collaborazione che non è segnata dal vizio di fondo della precarietà. È questa

la ragione per la quale confidiamo che l'emendamento 1.1 venga favorevolmente considerato dall'Assemblea.

Come pure ci appare inopportuno che il limite entro il quale si possa valutare una nuova soluzione sia circoscritto ad un anno. Due anni ci sembrano un termine più congruo perché si possano verificare quelle condizioni che appaiono più idonee all'avente diritto e che gli permettano quindi di proporsi per funzioni più in sintonia con la propria professionalità, con le proprie aspettative e con la propria esperienza.

Sono questi i motivi per cui ci auguriamo che i nostri due emendamenti 1.1 e 1.2 vengano favorevolmente considerati dall'Assemblea. Infine, do per illustrato l'emendamento 1.3.

GRECO. Signor Presidente, con l'emendamento 1.4, che peraltro è identico all'emendamento 1.2 del senatore Bucciero, si intende proporre un ampliamento del termine, già elevato a un anno dall'articolo 1 del decreto-legge in conversione, a due anni, per le stesse ragioni esposte nelle linee guida contenute nella relazione ministeriale al decreto, e cioè al fine di realizzare un ulteriore affievolimento delle tensioni connesse alla ricollocazione negli uffici giudiziari dei magistrati cosiddetti perdenti-posto e per dare anche un contributo ad una migliore riorganizzazione dei nuovi uffici del giudice unico di primo grado.

In considerazione poi dello slittamento al 2 gennaio 2000 della riforma del rito penale, l'ampliamento medesimo mira soprattutto a rafforzare, prorogando ulteriormente un termine altrimenti insufficiente e quindi non funzionale all'obiettivo perseguito, la collaborazione con i presidenti di tribunale e con i procuratori della Repubblica dei magistrati già titolari delle funzioni direttive nelle soppresse preture circondariali e relative procure della Repubblica.

Con il secondo emendamento a mia firma, l'1.5, istitutivo di un comma 2-*bis* all'articolo 37, s'intende sganciare l'assegnazione delle nuove funzioni ai magistrati cosiddetti perdenti posto dalla necessità della previa pubblicazione dei posti vacanti. A questo proposito mi permetto di sottoporre all'attenzione del Governo, del relatore e di tutti i colleghi dell'Aula che si tratta di una procedura già vigente in tutti i casi in cui si debba procedere a trasferimenti d'ufficio – mi riferisco all'articolo 2 del regio decreto legislativo del 31 maggio 1946 – e, nel caso di specie, tende anch'essa a smussare le tensioni dianzi ricordate, ma soprattutto ad evitare che gli incomprimibili tempi tecnici necessari per procedere alle ordinarie pubblicazioni dei posti vacanti e alla complessa gestione dei relativi trasferimenti, possano incidere negativamente sulle legittime aspettative dei magistrati interessati. La necessità della preventiva pubblicazione è fatta salva per gli uffici direttivi anche in considerazione delle disposizioni secondarie adottate dal Consiglio superiore della magistratura, che escludono la conferibilità di dette funzioni a mezzo di concorso virtuale ovvero senza pubblicazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CALVI, *relatore.* Colleghi, il senatore Valentino ha usato un'espressione assai felice, quella di precarietà intrinseca, che è esattamente la ragione che ha portato poi il Parlamento a votare l'articolo 37. Detto articolo prevede che i cosiddetti soggetti perdenti posto abbiano una sorta di transitorietà precaria, per cui qualora essi non dovessero provvedervi nei tempi stabiliti dalla legge (180 giorni prima, un anno ora), sarebbero poi indirizzati verso soluzioni ordinamentali di tipo diverso rispetto alle loro aspettative. La finalità di questa norma è impedire un radicamento della persona all'istituzione, cioè ad essere titolare di presidente di sezione. Si libera in qualche modo la presidenza della sezione che poi naturalmente sarà messa a disposizione a seconda dei concorsi che verranno effettuati.

Vorrei ricordare in termini assai generali quanto dicemmo in Commissione, ossia che la temporaneità degli incarichi direttivi è una scelta di politica del diritto ormai radicata e dalla quale non si può retrocedere, anche se non vi è ancora un preciso ancoraggio normativo al quale si dovrà comunque pervenire.

Le ragioni di tale scelta si trovano nella valutazione che l'esercizio delle funzioni giudiziarie è la prima e più alta attività per un magistrato, al quale solo in via sussidiaria possono essere demandate funzioni amministrative, dirigenziali o di coordinamento. Qui addirittura si vorrebbe il radicamento del magistrato all'incarico che egli assume come presidente di sezione. Ho già delle resistenze e ho avuto occasione di esprimere perplessità e riserve sulla formulazione stessa della norma proposta dal Governo e poi approvata. Pur tuttavia questa ulteriore dilazione fino a due anni e il radicamento – eliminando l'espressione che non è affatto imbarazzante di transitorietà, proprio perché si vogliono eliminare quei soggetti in quanto quei posti non vi sono più – credo che legittimino una risposta negativa e quindi un parere assolutamente contrario a tutti gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non si nasconde che quello dei cosiddetti perdenti posti (espressione infelice che comunque usiamo tutti per comprenderci meglio) è un problema serio che l'Esecutivo ha ritenuto di dover affrontare anche in sede di decreto-legge, per esempio raddoppiando il termine e quindi concedendo uno *spatium deliberandi* di ben un anno ai singoli magistrati interessati a questo problema. Quindi, pur comprendendo lo spirito che anima questi emendamenti, concordo con il relatore nella sostanza: le soluzioni predisposte dagli emendamenti in argomento non sono condivisibili. Tra l'altro, per esempio con l'emendamento 1.1, di fatto verrebbero ad essere create funzioni semidirettive anche in uffici nei quali non sono previste dalla pianta organica; si determinerebbe quindi una sottoutilizzazione, non solo non positiva per l'istituzione ma credo anche da non auspicare per i singoli magistrati interessati.

Il quadro di soluzioni complessivo non mi trova dunque d'accordo e quindi concordo con il parere contrario del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori, identico all'emendamento 1.4, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Ricordo ai presentatori che l'eventuale richiesta di votazione deve essere appoggiata da almeno quindici senatori.

VALENTINO. Signor Presidente, ne chiediamo la votazione che sarà sicuramente appoggiata.

Preciso che, per quanto riguarda l'emendamento 1.3, ritengo si sia trattato di un refuso non aver previsto, al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la possibilità di accedere a funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica del distretto di corte di appello scelto, ove mai si decida di optare nei termini previsti per una funzione diversa rispetto a quella che è venuta meno in ragione della riforma. Infatti, nella norma si ipotizza l'eventualità di essere destinati all'esercizio delle funzioni di consigliere di corte di cassazione, consigliere di corte di appello e giudice di tribunale, ma non di sostituto procuratore generale presso la corte di appello. Ritengo che questo emendamento possa essere considerato con l'attenzione dovuta da parte dell'Assemblea in quanto fa fronte a quello che mi sembra una sorta di refuso anziché una scelta deliberata.

Diversa è la modifica che l'emendamento propone ai commi 4 e 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Si chiede infatti la loro soppressione per una ragione semplicissima: la destinazione d'ufficio confligge con il principio generale dell'inamovibilità, va a incidere sulle prerogative tradizionali della magistratura e ritengo che questo non sia accettabile. Dico bene, senatore Bertoni? Voglio il suo *placet. (Cenni di assenso del senatore Bertoni).* La ringrazio per non avermi smentito.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Valentino, risulta ap-

poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	53
Contrari	112
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4038

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE. Signor Presidente, il subemendamento 3.1/1 ha alle spalle un percorso normativo e tecnico che deve essere conosciuto nella sua esattezza perché nel corso della discussione sono state dette molte cose inesatte. Siccome su questo subemendamento si è appuntato il massimo di attenzione, è bene che l'Assemblea lo valuti avendo una precisa informazione sui dati normativi che ne sono alla base.

In questa sequenza il primo fotogramma è dato da una norma che non è stata assolutamente menzionata nel corso della discussione, che pure ho ascoltato, sebbene sia estremamente importante. Si tratta dell'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, quale modificato da uno dei decreti presidenziali satellite del nuovo codice di procedura penale, cioè dal decreto presidenziale 22 settembre 1988 n. 449, che recita: «Nel determinare l'assegnazione degli affari penali al Gip, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedi-

mento». Dunque, il nuovo codice si è ispirato al principio della concentrazione di tutte le funzioni dell'indagine in capo alla stessa persona fisica; e questa norma, sino a poche settimane or sono, era in vigore. Ciò sgombra il terreno da un'argomentazione risuonata in quest'Aula, secondo la quale il subemendamento in questione sarebbe un premio alla neghittosità degli uffici che hanno tardato ad organizzarsi, dissociando le figure di Gip e Gup, sebbene da un anno, o addirittura da due, sapessero che la riforma era in corso. Certamente lo sapevano, ma se avessero anticipato gli effetti della medesima, avrebbero violato i princìpi tabellari sanciti dall'articolo 7-*ter* e dalle disposizioni pedisseque del Consiglio superiore della magistratura. Il subemendamento non ha assolutamente la funzione di premiare l'inerzia colpevole degli uffici perché sino a un mese fa gli uffici erano tenuti ad osservare questa disposizione.

Il secondo fotogramma della sequenza è dato dalla serie di interventi della Corte costituzionale in tema di incompatibilità. Questi interventi, cominciati molto tempo fa, con la sentenza n. 496 del 15 ottobre del 1990, sono proseguiti fino a poche settimane or sono. Nel frattempo un'ampia serie di interventi hanno individuato un principio guida ben chiaro: fa parte dei canoni del giusto processo che il giudice sia imparziale oltre che indipendente; fa parte del concetto di imparzialità che il giudice chiamato a decidere il merito della vicenda a lui sottoposta non abbia espresso il suo giudizio in precedenza in forme particolarmente incisive. Questo è il principio ripetutamente affermato dalla Corte, e ciò significa che l'incompatibilità sussiste quando il giudice che ha già conosciuto del processo è chiamato a formulare il giudizio finale. Questo principio è stato ripetuto tante volte per cui non è il caso di citare tutte le sentenze che lo riguardano; è opportuno però citarne almeno due che hanno affrontato proprio la questione che qui ci interessa, cioè se vi sia incompatibilità tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice che ha adottato determinati provvedimenti nel corso dell'indagine. La sentenza n. 232 del 26 giugno 1996 ha formalmente ed espressamente escluso questa incompatibilità, ribadendo che la stessa sussiste allorchè il giudice è chiamato a pronunciare il giudizio conclusivo nel merito della vicenda e non quando è chiamato a formulare semplicemente una delibazione sulla correttezza della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. In altri termini, è fuorviante guardare quel che il giudice ha fatto prima; l'attività pregiudicante rileva solo in funzione dell'attività che il giudice si accinge a compiere e rileva solo quando questa attività imminente è l'attività definitoria del processo. Va quindi sgombrato il campo dall'ulteriore affermazione risuonata in quest'Aula che la normativa vigente sarebbe incostituzionale.

La terza sequenza di questo percorso normativo sul quale mi permetto di insistere – a rischio e a timore di essere pedante ma la materia lo esige, data l'estrema delicatezza del tema – è rappresentata dalla legge delega istitutiva del giudice unico, la legge 16 luglio 1997, n. 254 che, pur prendendo atto che la normativa vigente sul punto non è incostituzionale, ha voluto andare oltre riconoscendo un livello di garanzia più avanzato e sancendo formalmente la non

sovrapponibilità delle due funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

È importante notare anche un altro punto che è stato totalmente obliterato nella discussione: la delega ha affidato al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche non soltanto alla normativa del codice processuale ma anche all'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, che è la norma da me richiamata nel cosiddetto primo fotogramma.

Infatti – quarto fotogramma della sequenza – il decreto attuativo, cioè il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è intervenuto su due punti e non su uno solo, come finora è stato evocato; è infatti intervenuto con l'articolo 171, ancora recentemente ricordato, che innova il codice di procedura penale, e con l'articolo 6 che innova la norma dell'ordinamento giudiziario.

Ora interviene il punto critico. Il decreto-legge della cui conversione ci stiamo occupando ha rinviato al 2 gennaio 2000 l'attuazione di una serie di disposizioni, tra le quali l'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che innova la norma del codice di procedura penale, ma non ha rinviato – forse per un disguido – l'entrata in vigore dell'articolo 6 che innova l'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario.

Pertanto, oggi assistiamo ad una dissociazione: la norma di ordinamento è già entrata in vigore ed impone al Consiglio superiore della magistratura di operare la dissociazione tra le due figure: la norma del codice di procedura penale non è ancora entrata in vigore. Quindi, si produce una dissociazione tra i due livelli normativi.

Per questi motivi il subemendamento 3.1/1 comincia ad acquistare una sua necessità.

La Commissione ha varato all'unanimità la modifica di cui si è ampiamente discusso perché si è fatta carico essenzialmente dei problemi organizzativi che nascevano dall'innovazione e ha previsto la sua immediata entrata in vigore, ma con determinati correttivi e determinati temperamenti in materia di prescrizione ed in materia di custodia cautelare.

Ci siamo convinti della non opportunità di questo intervento correttivo, e pertanto abbiamo proposto il subemendamento in esame, essenzialmente per due ragioni. Innanzi tutto, essendo ormai entrato in vigore l'articolo 7-*ter* novellato – e non essendovi emendamenti sul punto per cui il tema deve ritenersi definito – esiste già un principio ordinamentale che sancisce la incompatibilità tra le due funzioni; quindi, bisogna prenderne atto. La seconda ragione è che la formulazione proposta dalla Commissione realizza due gravi attentati ad altri valori costituzionali di enorme rilevanza. Il primo è quello relativo alla libertà personale. Infatti, introdurre una sospensione ai termini di custodia cautelare di tre mesi, o addirittura di sei mesi se si tratta di reati di criminalità organizzata, rappresenta indubbiamente un *vulnus* al principio del contenimento massimo della privazione della libertà personale ed è altamente probabile che la Corte europea sanzionerebbe questo intervento, posto che già in altre circostanze ha condannato l'estensione del protrarsi della custodia cautelare in conseguenza di mere esigenze organizzative. Il secondo va-

lore costituzionale – sul quale richiamo l'attenzione perché assai poco è stato evidenziato – è il principio della tutela del giudice naturale, nella specie attraverso il principio costantemente applicato da varie leggi di *perpetuatio iurisdictionis* o *perpetuatio competentiae*.

Quando si è verificata la congiunzione tra un giudice – sottolineo un giudice, non un pubblico ministero – in forza di una norma di legge, questo processo non può più essergli sottratto, neanche da una legge successiva. Non oso spingermi a dire che una legge che lo facesse sarebbe incostituzionale, ma tra le due opzioni, la salvezza del giudice naturale e la rimozione del giudice naturale, sicuramente la prima è più vicina al disposto costituzionale, tant'è vero che lo stesso decreto legislativo n. 51, del quale si parla, proprio nell'articolo 220 ha stabilito che se alla data di entrata in vigore del decreto – e cioè al 2 gennaio prossimo – è stata fissata, addirittura, o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito secondo le nuove norme alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, la stessa è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti.

Potrei citare tutta una serie di norme varate anche da questo Parlamento, che hanno sancito, appunto, che tutte le innovazioni in tema di competenza per materia, per territorio o per funzione non si applicano ai procedimenti in corso quando vi è già stata la congiunzione tra il giudice e il processo.

Allora, il cerchio si chiude, e ho concluso signor Presidente. La normativa vigente non è incostituzionale, il decreto legislativo del febbraio 1998 innalza il livello di garanzie, sancendo ulteriori forme di incompatibilità, perché ritiene di offrire un miglior livello di tutela dell'imparzialità, pur non essendo ciò prescritto dalla Costituzione.

Il decreto-legge, della cui conversione ci occupiamo, ha già fatto entrare in vigore la norma ordinamentale; il nostro subemendamento allinea la normativa, facendo entrare in vigore integralmente la materia dell'incompatibilità, ma con salvezza dei due princìpi della tutela della libertà personale e del giudice naturale precostituito per legge.

Questo, a mio sommesso avviso, è il cerchio legislativo che si presenta con una linearità tale che ogni obiezione che venisse mossa ad esso dovrebbe per forza avere altre motivazioni. In quest'Aula si è detto di no e io debbo credere che sia così, che cioè tutta la *querelle* non abbia come sottofondo un nome ed un cognome. Ma se per avventura lo avesse, devo concludere rammentando che, anche sotto questo profilo, vi sono dei precedenti non felici di interventi normativi per intercettare l'esito di un processo.

Ricordo, per tutti quello che è avvenuto intorno alla metà degli anni ottanta, quando una direttiva dell'Unione europea sancì il limite massimo dell'atrazina nell'acqua potabile; ne seguì un disposto regolamentare attuativo; ne seguirono inchieste penali nei confronti di imprese che avvelenavano l'acqua; ne seguì un ulteriore regolamento, conseguente alle varie pressioni e sollecitazioni, che innalzava il livello permesso: e così i cittadini poterono continuare a bere acqua legale, anche se avvelenata, e, soprattutto, gli imputati poterono essere prosciolti perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. Ne seguì una denuncia alla

Commissione europea che deplorò l'intervento modificativo e ne seguì un terzo intervento regolamentare che allineò di nuovo la normativa. Ma ormai gli imputati avevano recuperato la loro illibatezza penale.

Potrei citare altri esempi ma i limiti di tempo non me lo consentono. Se per avventura ci accingessimo ad aggiungere un anello a questa catena infelice il mio voto sarebbe fermamente contrario e ferma anche la mia denuncia *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e dalla componente Comunista del Gruppo Misto e del senatore Cò).*

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio voto contrario a questo emendamento ma, in primo luogo, per chiarire le ragioni della mia posizione e quella del mio Gruppo. Potrebbe definirsi l'emendamento della autofagia; cerco di dirla in maniera un po' più dotta di come l'ha detta prima il sottosegretario Ayala quando ha fatto riferimento ai cretini che non cambiano opinione. La maggioranza, ed immagino anche il Governo, in questo caso cambiano opinione: sono autofagici, mangiano se stessi; correggono un voto espresso all'unanimità. Quando, signor Presidente, mi ha risposto non concedendo la possibilità di rinviare la discussione di questo emendamento in Commissione credo abbia commesso un errore: poiché la Commissione si era pronunciata all'unanimità, sarebbe stato opportuno che nel giro di pochissime ore, rispettando anche il termine di 30 giorni da lei invocato, la medesima ritornasse a valutare pacatamente l'esito di questo emendamento. Quindi, prendo atto della sua risposta ma non ne sono comunque convinto e non lo ritengo nemmeno un atteggiamento e una decisione di prudenza politica.

Stavo parlando di autofagia; del perché del cambiamento di opinione. E finalmente un rappresentante della maggioranza, il senatore Fassone, che probabilmente oggi si prende una rivincita sui princìpi del giusto processo ai quali egli tenacemente si oppose, come ricorderanno i colleghi, ha dato qualche spiegazione; ha invocato l'articolo 7-*ter*, come novellato, dell'ordinamento giudiziario.

Collega Fassone, mi sarei aspettato un po' più di rigore da lei, perché nel leggere e nel sintetizzare l'articolo 7-*ter* è stato reticente, assai reticente e non ha voluto leggerlo tutto e ricordare all'Assemblea quanto dispone complessivamente l'articolo 7-*ter;* lei ha pensato di cavarsela soltanto con un riferimento al principio della concentrazione.

Leggo pertanto l'articolo 7-*ter*, così come novellato, dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 51 del 1998: «Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione – ha ricordato molto bene questo aspetto il collega Fassone –, ove è possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento – qui inizia la reticenza – e la designazione di un giudice

diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare».

L'articolo 7-*ter*, così come novellato, fa proprio riferimento alla incompatibilità assoluta e sistematica che si voleva introdurre e che è stata introdotta con la legge delega e con questo medesimo decreto legislativo. È contraddittorio invocare l'articolo 7-*ter* e dimenticare che lo stesso fa proprio riferimento alla incompatibilità...

BERTONI. Ma Fassone lo ha detto, tu non l'hai sentito.

PERA. ...e al tempo stesso rinviare la incompatibilità. Proprio perché si sapeva, cari colleghi, che l'articolo 7-*ter* era in vigore da tempo...

BERTONI. Non era in vigore; ma non capisci niente!

PERA. ..., gli uffici giudiziari previdenti avrebbero dovuto evitare la designazione di giudici incompatibili. Qui era scritto. È un autogol, un *boomerang* clamoroso invocare l'articolo 7-*ter*. Tuttavia, se siamo così convinti – perché il senatore Fassone ha aggiunto anche un argomento *ad adiuvandum*, quello della *perpetuatio iurisdictionis* addirittura invocando l'articolo 24, se non vado errato, della Costituzione...

BERTONI. 25, non 24. Pera, leggi la Costituzione. Hai letto Popper ma non hai letto la Costituzione.

PERA. ... sulla precostituzione del giudice naturale. Chiedo scusa; l'articolo era il 25.

Ma, dicevo, se siamo così convinti che andava applicato l'articolo 7-*ter*, così come ricordato adesso, ed il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, per di più coperto (mai sentito dire una cosa del genere, senatore Fassone) dal principio costituzionale della naturalità del giudice, se cioè siamo convinti che i processi in corso incardinati in udienza preliminare avrebbero dovuto comunque proseguire con quel giudice, allora c'era una soluzione, questa sì equa, questa sì ragionevole, questa sì che avrebbe salvato tutto il salvabile: abolire la lettera b) dell'articolo 3 del decreto-legge.

Se è vero quel che lei ci dice, senatore Fassone, perché emendare nei termini da lei proposti, cioè concedere la incompatibilità ad alcuni e negarla ad altri? Tanto valeva, se è vero il principio della *perpetuatio* e se è vera l'interpretazione che lei dà dell'articolo 7-*ter* e addirittura la copertura costituzionale del giudice precostituito per legge, non menzionare nella lettera b) dell'articolo 3 del decreto-legge il rinvio al 2 gennaio 2000, perché si sarebbe già saputo che valeva dal 2 giugno 1999 oppure non valeva per i procedimenti in corso. Perché? Forse lei non crede alle sue stesse parole, senatore Fassone, altrimenti non avrebbe avuto bisogno di proporre emendamenti.

Vengo agli altri argomenti, perché finalmente la maggioranza ha parlato e io temo che si appresti a questa operazione di autofagìa, temo

che il Ministro – per bocca del sottosegretario Ayala – si appresti egli pure all'autofagìa, cioè a smentire se stesso.

Vorrei ricordare le ragioni che militano contro questo emendamento. L'incompatibilità Gip-Gup è una questione di giustizia che questo Parlamento ha deliberato nel 1997. So bene che non vi è una sentenza della Corte costituzionale che la impone; ero stato – credo – sufficientemente onesto e corretto da ricordarlo io medesimo. Lo so che la Corte costituzionale non la impone, ma il Parlamento, nella sua libertà, proprio perché non lo impone la Corte, aveva deciso nel 1997 che questa era una norma di garanzia. Questo Parlamento – certo, con il voto contrario del senatore Fassone e di altri 14 senatori del Gruppo dei Democratici della Sinistra – lo aveva implicitamente ribadito quando aveva approvato i princìpi del giusto processo.

BERTONI. Per la precisione erano 26 senatori.

PERA. In quel testo vi è scritto: giudice non solo terzo, ma imparziale. Giudice – cari colleghi – non vuol dire soltanto giudice del dibattimento; quello dell'udienza preliminare è anch'egli giudice. Per cui, se il giudice deve essere imparziale, a norma dei princìpi del giusto processo, deve essere imparziale, cioè non «pre-giudicato», sia il giudice del dibattimento sia quello dell'udienza preliminare: sempre giudici sono, cioè organi giurisdizionali.

Perché questa incompatibilità, perché l'imparzialità? Qui si sta interpretando malamente questo principio dell'imparzialità. Ricordava stamane il collega Rotelli che qui si sta pensando che l'imparzialità sia una qualità soggettiva del giudice, per cui imparziale è il giudice dabbene, non fazioso, che può cambiare liberamente opinione. Non è così, cari colleghi; il principio dell'imparzialità è una salvaguardia, una tutela non del giudice ma dell'imputato, perché è lui che deve percepire l'imparzialità del giudice.

Allora domando e sottopongo alla vostra pacata riflessione: l'imputato che si trovi ad essere giudicato nel corso dell'udienza preliminare da un giudice che qualche giorno prima ha autorizzato una misura cautelare, cioè ha chiesto l'arresto, percepirà quel giudice come imparziale o come preconcetto? Dico questo perché nel momento in cui quel giudice in veste di Gip ha emesso un'ordinanza di custodia si è fatto un concetto della causa e della colpevolezza dell'imputato, tanto più che un provvedimento di custodia cautelare si emette soltanto quando vi sono gravi indizi di colpevolezza. Dunque, quel magistrato un concetto se l'è fatto e allora, quando poi sarà chiamato nuovamente a giudicare sulla stessa questione in veste di Gup, avrà o non avrà un preconcetto?

E ancora, vi è il caso dell'imputato per il quale il pubblico ministero abbia chiesto, alla fine delle sue indagini preliminari, l'archiviazione (articolo 409, comma 2 e seguenti, del codice di procedura penale) e il giudice per le indagini preliminari l'abbia negata, fissando quindi l'udienza. Ebbene, come la disporrà quell'archiviazione, a testa e croce, non guardando le carte? No, lo farà entrando nel merito degli indizi che ha a disposizione, delle prove che gli vengono sottoposte. Dunque, quel

giudice che ha negato la richiesta di archiviazione e che si troverà, qualche giorno dopo, in veste ancora di giudice, ma con un nome diverso, non più Gip ma Gup, potrà valutare serenamente quella causa? L'imputato, non il giudice che potrebbe essere l'uomo migliore di questo mondo, il più libero, quello che più spassionatamente muta le proprie opinioni, percepirà quel magistrato, che ha già giudicato nella sua causa, come imparziale?

Non è possibile che a tale domanda mi si risponda con argomenti da causidico; non è possibile, questi sono princìpi elementari, fondamentali che sono dovuti ai cittadini italiani ed è persino provocatorio che lei, senatore Fassone, invochi la Corte europea dei diritti dell'uomo, lei che si è opposto ai princìpi del giusto processo, lei che ha visto l'Italia venir condannata, da pochissime settimane, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non soltanto per le lungaggini del processo, ma perché il nostro ordinamento vìola i principi del giusto processo e del contraddittorio. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).* La sua è una provocazione inaccettabile.

E tuttavia, siccome l'argomento è ragionevole, nel fascicolo degli emendamenti a questo, che è un problema che deve combinare le garanzie con l'efficienza, sono state date risposte alternative. Una – ma non è l'unica alternativa – è quella proposta ed illustrata dal senatore Fassone, il quale propone di non applicare questa norma di garanzia a tutti coloro i quali hanno un'udienza preliminare in corso; lo fa – come ho detto prima – in maniera contraddittoria perché non vi sarebbe bisogno di esplicitare tale previsione, dal momento che egli è convinto che la *perpetuatio iurisdictionis* avrebbe lo stesso effetto.

La seconda ipotesi è quella prospettata dal senatore Callegaro che, con l'emendamento 351, propone di concedere questa incompatibilità, che è una garanzia riconosciuta ai cittadini italiani, ma solo nelle eccezioni che riguardano poi i più plateali casi di incompatibilità, ossia le misure cautelari e le pronunce sull'archiviazione da me ricordate.

Vi è poi una terza ipotesi, che si deve sempre al senatore Callegaro, il quale modifica, in subordine, la sua proposta originaria, e vi è infine una quarta ipotesi, cioè quella richiamata – non so se per appoggiarla o semplicemente per menzionarla – dal sottosegretario Ayala nel suo intervento e presentata dal senatore Pettinato.

Ebbene, il collega Pettinato risale all'origine dell'incompatibilità; egli prende atto che l'incompatibilità assoluta e sistematica potrebbe essere eccessiva, in quanto inibirebbe al Gip di diventare Gup anche quando questi abbia avuto un ruolo del tutto marginale, cioè nel caso in cui non sia entrato nel merito del procedimento, e quindi fissa condizioni tassative in cui tale incompatibilità esiste. Si tratta – ripeto – di condizioni tassative, alcune delle quali ho ricordato, altre le ha aggiunte il collega Pettinato.

Questa è una quarta, tra quelle disponibili in questo fascicolo, ipotesi alternativa. Io credo che potrebbe essere un'ipotesi ragionevole e sono meravigliato che la maggioranza qui non voglia neanche prenderla in considerazione, spero tanto di sì, perchè se invece ci dovessimo concentrare soltanto sull'emendamento 3.1/1, illustrato dal senatore Fasso-

ne, dovrei sottolineare la incostituzionalità plateale, manifesta e tangibile di tale emendamento.

BERTONI. Ma cosa dici!

PERA. La incostituzionalità, sissignore. Senatore Fassone, si può dire, come ha detto il Parlamento italiano, che a far data da un certo momento sono estese ai cittadini italiani maggiori garanzie, nel caso della incompatibilità. Ma a partire da una certa data. Questo lo si può dire perché una data è inevitabile. È come quando si fissa un nuovo diritto o si dà un riconoscimento ad un diritto sociale, per cui si afferma che a partire da una certa data si concedono – poniamo – certe pensioni. Una data è inevitabile e in quel caso il decorso inesorabile del tempo non costituisce ragione di disparità. Questo si può affermare e infatti è giurisprudenza costante della Corte. Ogni volta che il Parlamento concede un beneficio lo fa a partire da una certa data e la Corte costituzionale non trova motivi di irragionevolezza per il fatto che vi sono dei cittadini che alla data immediatamente anteriore si trovano in condizioni di disparità. Questo si può dire.

Quello che non si può sostenere è quanto lei afferma nel suo emendamento, senatore Fassone. Infatti, lei sostiene che sono estese maggiori garanzie a tutti i cittadini italiani, ma per quelli che si trovano nella condizione «a», ossia con un'udienza fissata ma non in corso, a far data da un certo momento; per quelli che si trovano nella condizione «b», cioè che hanno l'udienza preliminare in corso, a far data da un altro momento. Non è lo stesso caso di prima, in cui una data è inevitabile e la differenza delle date non fa distinzione, non costituisce disparità; qui si afferma che le maggiori garanzie sono concesse a tutti, ma ad una parte no. Perché? Qui c'è irragionevolezza, perché non si può invocare il tempo per quella parte. Si può invocare soltanto una diversa situazione in una fase processuale, ma questa non fa distinzione, non fa differenza. In questo caso non è inevitabile la differenza di trattamento, perché quest'ultima, che è quella normale che si stabilisce quando si fissa una data, può benissimo essere sanata stabilendo che le maggiori garanzie che il Parlamento vuole riconoscere sono valide per tutti a partire da una certa data.

Se lei, senatore Fassone, avesse proposto di rinviare tutto al 2 gennaio del 2000 oppure – conoscendo il suo pensiero e dato che si tratta di garanzie – al 2 gennaio 8000, forse saremmo stati nel solco della Costituzione, perché una data è inevitabile. Ma se lei invece assume il principio, afferma di estenderlo a tutti poi però ad alcuni lo nega, creando una disparità tra soggetti, quella disparità tra alcuni ed altri, non essendo inevitabile ma sanabile, costituisce violazione del principio di parità e di ragionevolezza *ex* articolo 3 della nostra Costituzione.

D'altro canto non vale neppure a giustificare la disparità che si crea il rischio della prescrizione. Infatti, nell'emendamento approvato unanimemente dalla Commissione (anche con il suo voto dunque, senatore Fassone) si diceva che il rischio prescrizione era evitato.

I termini della prescrizione si interrompono per il periodo necessario alla sostituzione del giudice.

Sull'ultima argomentazione della *perpetuatio iurisdictionis*, che ho già affrontato, vorrei aggiungere qualcos'altro, visto che lei ne è così convinto anche se poi non se ne dimostra sicuro nei fatti. Il principio della *perpetuatio* si invoca quando nel corso di un rapporto processuale interviene una decisione che trasferisce la competenza ad un altro giudice e, in tal caso, il principio *perpetuatio iurisdictionis* fa sì che la continuazione di quel rapporto pertenga al vecchio giudice. Ma come si fa ad invocare tale principio, che è un principio di funzionalità dell'ordinamento, con il principio della incompatibilità del giudice? Quest'ultimo principio è una questione di garanzia. Come può dire che se intervenisse una sentenza della Corte costituzionale a fissare una nuova incompatibilità lei invocherebbe il principio della *perpetuatio?* Quando mai, trovandomi in condizioni di incompatibilità, cioè io cittadino italiano giudicato da un giudice incompatibile, dovrei far valere il principio della *perpetuatio iurisdictionis?* Oltre tutto, visto che il senatore Fassone è così dotto in materia, vorrei sapere da dove ha ricavato questo principio. Forse dalla Corte costituzionale? Forse dalla Costituzione italiana? Ritiene davvero che sia un principio di rango costituzionale, e cioè che di fronte a questo principio dell'economia dell'ordinamento il Parlamento, trovandosi a decidere su un caso di incompatibilità, non possa modificarlo? Il principio della *perpetuatio iurisdictionis* non si ricava da alcun articolo della Costituzione, senatore Fassone, è un principio che non può non essere subordinato a quelli di uguaglianza o di garanzie stabiliti dal legislatore ordinario in modo conforme alla Costituzione.

In conclusione, signor Presidente, la ringrazio della disponibilità che mi ha concesso, tuttavia voglio fare un'ultima riflessione *(Commenti del senatore Bertoni)*. Ho ricordato che, se si vuole trovare un accordo, tra gli emendamenti presentati vi sono almeno quattro ipotesi alternative all'emendamento 3.1/1 che possono essere esaminate e perseguite: si tratta di quattro ipotesi che salvano le garanzie e l'efficienza, nessuna delle quali fa saltare alcun processo perché nessuno si vuole sottrarre a processi, senatore Fassone. È opportuno che lei non faccia insinuazioni su questo punto, è opportuno e raccomandabile per la sua parte politica che lei non faccia insinuazioni a tale riguardo.

Ci sono quattro ipotesi alternative, si possono studiare, si può trovare un accordo, ma se la risposta è no allora è una risposta negativa anche alla domanda che ho posto nell'intervento di ieri, signor Presidente: significherebbe infatti che, per qualche ragione che devo presumere collegata ai risultati elettorali del 13 e del 27 giugno, la maggioranza interrompe il cammino delle riforme, in particolare quelle sul tema giustizia. Quella maggioranza che, con ampia discussione, finalmente trovò con l'opposizione – perché solo così si fa – un accordo sui princìpi del giusto processo, oggi, se dicesse no ad una qualunque delle quattro ipotesi alternative, interromperebbe quel percorso.

In questo c'è anche la responsabilità del Governo. Anche lei, signor sottosegretario Ayala, ha detto di aver cambiato opinione, ha detto che è stato commesso un errore, ha citato dati di un monitoraggio fanta-

sma perché nessuno ce li ha consegnati, nessuno, né la bontà del Presidente del Senato, né la bontà del Presidente della Commissione giustizia.

AYALA , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma se li ha commentati lei ieri.

PERA. Ne siamo venuti a conoscenza perché i documenti circolano, ma formalmente non ne siamo stati investiti. Anche lei ha una responsabilità, lei come rappresentante del Governo. Mi dispiace che il ministro Diliberto in persona non venga in questa sede ad assumersi le responsabilità...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È degnamente rappresentato.

PERA. ...e mandi lei a dire, per mostrare che non è cretino – ciò di cui mai avrei dubitato –, un giorno sì e un giorno no e viceversa. Mi dispiace, perché è un grave atto di deresponsabilità politica e il Ministro in prima persona doveva venire in quest'Aula e spiegare le sue ragioni. Il Ministro si nasconde, il Ministro che voleva garantire le riforme scappa, il Ministro non parla, si riduce ad un paggetto muto. Non è così che desiderava essere dipinto, né è così che noi lo avevamo considerato come interlocutore.

Allora, no a nessuna delle ipotesi alternative che sono state presentate vuol dire no alle riforme, no al dialogo, no al clima di distensione. Se è questo il risultato delle elezioni del 13 e del 27 giugno, allora, cari colleghi, preparatevi a risultati ulteriori, anche più eccellenti per noi. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale e del senatore Gubert. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

CALVI, *relatore*. L'emendamento 3.1 si illustra da sé.

PETTINATO. Signor Presidente, l'emendamento 3.50 è stato riformulato, come risulta dal resoconto stenografico della seduta pomeridiana di ieri, durante la quale lo ho ampiamente illustrato. Alcuni colleghi intervenuti hanno ricordato che esso rappresenta il tentativo di fornire una soluzione razionale al problema dell'incompatibilità, limitandola alle indicazioni della Corte costituzionale, cioè riconducendola agli atti compiuti dal giudice per le indagini preliminari che, per il loro contenuto decisorio, presuppongano la necessità della formulazione di un giudizio. È questo il senso dell'emendamento che affido all'apprezzamento prudente dei colleghi.

CALLEGARO. Signor Presidente, devo dire che avevo accettato l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, seppur senza entusia-

smo, per quanto riguarda il comma 5, cioè i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale. Quando però ho letto il subemendamento 3.1/1, illustrato questa mattina dal senatore Fassone, ho avuto un sobbalzo: mi sono reso conto istintivamente, d'acchito, che siamo tornati indietro sul piano dei princìpi e delle garanzie. Quando poi ho ascoltato l'illustrazione del subemendamento ho preso addirittura paura per la freddezza con cui sono state svolte alcune argomentazioni e soprattutto per la natura e il contenuto di tali argomentazioni.

Signor Presidente, ai tempi dell'Inquisizione, si torturavano le persone almeno per salvare loro l'anima: qui non si tenta neppure di salvare l'anima delle riforme, ma si giustificano le torture in quanto tali. Le argomentazioni di stamane sul giudice naturale e sulla *perpetuatio iurisdictionis* mi hanno lasciato sinceramente di stucco. Il giudice naturale nasce e continua ad essere tale, a meno che non siano già previste da sempre situazioni di incompatibilità. Sono previsti casi di astensione e di ricusazione. Il giudice naturale parte quindi come tale ma può non arrivare come tale. Il principio della *perpetuatio iurisdictionis* è sicuramente valido, ma subisce delle eccezioni. Qui siamo proprio nel campo di una delle più eclatanti eccezioni, cioè in quello dell'incompatibilità tra il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare. Mi spaventa il fatto che si faccia di ogni erba un fascio. Ho presentato tre emendamenti, il 3.51, il 3.52 e il 3.53, a scalare, ma devo riconoscere che il più completo è l'emendamento 3.52 perché prevede che all'entrata in vigore della norma si possa pure non applicare la incompatibilità quando è in corso un'udienza, a meno che il Gup non si sia già pronunciato e non lo abbia già fatto, ad esempio, in materia – come più volte detto – di misure cautelari o in materia di rigetto di un'istanza di archiviazione del pubblico ministero.

È vero che il Gip può anche sollevare ulteriori temi di indagine, ma è anche vero che può invitare il pubblico ministero a formulare nel giro di dieci giorni il capo di imputazione contro la sua naturale e iniziale convinzione. Questo giudizio del Gip entra nel merito di tutto il procedimento e se esamina gli atti penali ciò sta a significare che si è formato una propria convinzione; egli può invitare il pubblico ministero a formulare il capo di imputazione perché le sue argomentazioni sulla richiesta di archiviazione non lo convincono e questa figura è quella che deciderà in sede di udienza preliminare di rinviare a giudizio oppure di emettere una sentenza di non luogo a procedere.

Si tratta di conoscenze che sono nella pelle, nelle ossa, nella carne di una persona che abbia una infarinatura giuridica e che abbia soprattutto a cuore la garanzia del cittadino di fronte a delle possibili violazioni dei suoi diritti.

L'emendamento 3.52 contiene una *summa* delle mie convinzioni; da esso ho eliminato l'unica parte che non mi convince, il comma 5 relativo all'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, che riguarda la sospensione dei termini di custodia cautelare. Tra l'altro è stato presentato un emendamento, che non è stato illustrato, che ne richiedeva la soppressione.

A mio avviso, tale principio deve comunque essere sempre affermato.

Non vi nascondo che l'emendamento 3.53 cozza contro tutte le mie convinzioni formulate in tanti anni. Probabilmente non avrò una grande sensibilità giuridica, ma ritengo che una persona che ha svolto per oltre quarant'anni la professione di avvocato abbia comunque accumulato tale sensibilità e con centinaia, se non migliaia di processi l'abbia quanto meno – per così dire – mangiata e digerita.

Infatti, l'emendamento 3.1/1 è, a mio avviso, assolutamente inaccettabile e in alternativa suggerisco di accogliere l'emendamento 3.52, che è il più completo dal momento che risolve anche il problema della sospensione dei termini di custodia cautelare, ma nel caso in cui non dovesse essere approvato, mi auguro vengano accolti almeno gli emendamenti 3.51 o 3.53. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia).*

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.3.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.0.50 si collega logicamente all'emendamento 3.55, ancorché, evidentemente, quest'ultimo rivendichi comunque una sua autonomia rispetto all'emendamento 3.0.50.

L'emendamento in questione ripercorre la stessa strada che era stata percorsa in Commissione per cercare di andare incontro a quella neghittosità che il collega Fassone ha tentato di dimostrare inesistente ma che, in realtà, esiste nel momento in cui la lettura complessiva dell'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, in ogni caso entrato in vigore il 2 giugno 1999, ci dava conto della circostanza che – se è vero che era necessaria la concentrazione in un'unica persona delle funzioni del giudice per le indagini preliminari per dare consequenzialità ad un *iter* di provvedimenti nel corso delle indagini preliminari – era altrettanto vero che la stessa norma prevedeva una differenziazione della figura del giudice per le indagini preliminari, per essere conseguenti all'imparzialità e alla diversità di persona fisica, rispetto a chi aveva già adottato una serie di provvedimenti, che possono andare dall'adozione di misure cautelari all'incidente probatorio e quant'altro. Queste misure, infatti, costituivano la possibilità della precostituzione di una valutazione rispetto all'*iter* e all'esame di tutti questi provvedimenti che avrebbe condizionato, eventualmente, la valutazione del giudice per le indagini preliminari.

L'emendamento della Commissione si proponeva di venire incontro a questa mancanza degli uffici e di evitare che vi fossero problemi per i procedimenti in corso, prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei termini di prescrizione – e quindi nessun nocumento e nessun cambiamento a causa del mutamento di persona fisica – e provvedendo, nel contempo, alla sospensione dei termini di custodia cautelare.

Noi abbiamo appuntato la nostra attenzione su quest'ultimo profilo che, a tutta evidenza, era scarsamente garantista, in quanto l'evoluzione della legge nel tempo non poteva comunque incidere su uno dei princìpi

fondamentali del nostro ordinamento, e cioè sulla necessità di mantenere entro limiti ristretti la carcerazione preventiva. Quindi, abbiamo eliminato la norma prevista al riguardo nell'emendamento approvato, all'unanimità, dalla 2ª Commissione.

Tuttavia, alcune considerazioni vanno fatte anche in relazione alle incongruità degli altri emendamenti e, in particolare, dell'emendamento 3.1/1. Infatti, a tutta evidenza, la dissociazione tra una norma, come quella prevista dall'articolo 7-*ter* che entra in vigore immediatamente e un emendamento, proposto successivamente dà conto dell'incongruità assoluta dell'inserimento, in un decreto-legge, di un rinvio che non ha proprio ragione di essere.

Aggiungo anche che l'incostituzionalità della disciplina transitoria che esclude i processi in corso dall'entrata immediata in vigore della norma stessa di cui all'articolo 7-*ter* è abbastanza palese se solo si ha considerazione della circostanza che l'udienza in corso non dà luogo ad atti comunque irripetibili, ma ad atti che si possono rinnovare. Inoltre, proprio la presenza di un *iter* che non si è concluso dà la possibilità di rinnovare, modificare ed evitare la disparità di trattamento palese che si verifica poi necessariamente nel momento dell'emissione del provvedimento.

Allora, è evidente che se si ipotizza un *iter* differente (così come, d'altra parte, nel corso della discussione generale, era stata ipotizzata, anche da parte mia, un'entrata in vigore immediata della norma con una clausola di salvaguardia che eviti le disfunzioni cui gli uffici dovevano comunque far fronte e tempestivamente) si potrebbe pervenire ad una soluzione ideale e, a mio giudizio, evitare soprattutto l'avvelenamento della lotta e della contrapposizione politica che, in senso metaforico, il senatore Fassone aveva ricordato attraverso l'esempio dell'atrazina nell'acqua.

Infatti, a tutta evidenza, una norma deve avere sempre respiro generale e non deve muovere dal particolare per arrivare al generale, né tanto meno essere condizionata dalla inquietudine di «certi uffici giudiziari» né dalla voglia di mantenere, trattenere ad ogni costo un processo da parte di un giudice, anche perché il giudice lo deve esaminare in quel momento, e se una norma ritiene che debba essere altri ad esaminarlo, il giudice deve solo applicare la legge, e non deve innamorarsi certamente delle proprie tesi né deve innamorarsi del processo che trattiene in quel momento davanti a sé.

L'avvelenamento del clima politico si verifica se si trova una assoluta chiusura ad ogni forma di dialogo costruttivo, se, quando si avvia il dialogo costruttivo sulle riforme, culminato nella riforma del giusto processo e che culmina quotidianamente in Commissione in un confronto assolutamente aperto, dialettico in senso tecnico tra le opposte posizioni, esso viene improvvisamente troncato dalla *lobby* politico-giudiziaria che aleggia e che ancora oggi ritiene che la lotta politica passi attraverso la via giudiziaria. Se noi escludiamo e teniamo fuori dalle porte di quest'Aula tali condizionamenti, se riusciremo a tracciare un percorso che non muove dal particolare ma dal generale, saremo in grado di «svelenire» ed evitare contrapposizioni frontali che, alla fine della storia, non

giovano né agli uni né agli altri; forse giovano più agli uni e gli esiti della campagna elettorale ne danno conto, ma certamente – e mi avvio alla conclusione – non giovano certamente ai cittadini, i veri destinatari della norma, gli utenti del servizio giustizia.

PRESIDENTE. Dovremo aprire ora una discussione sull'articolo 3. Prego i colleghi che intendono intervenire, soprattutto coloro che fanno parte della maggioranza di Governo, di contenere l'intervento perché dovremmo procedere alla votazione.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, sarò breve; non sono come il senatore Pera che ieri ha parlato per quasi tre quarti d'ora ed oggi altrettanto, per la verità. Non avendo argomenti, spreca parole. D'altra parte, il professor Pera....

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, il senatore Pera sperava in una restituzione di applausi e lei non li ha fatti. Cosa vuole?

BERTONI. Non faccio applausi ironici, signor Presidente, e quindi non posso restituirli.

Vorrei dire alcune cose semplici perché il professor Pera è maestro, è uno studioso illustre ma purtroppo non conosce tante leggi e nemmeno la Costituzione. Però è un uomo intelligente, quindi, con la sua intelligenza riesce a dire spesso cose intelligenti; qualche volta però l'ignoranza di fondo delle cose lo tradisce. Allora, per dimostrare com'è caduto in questo tranello, voglio fare una premessa: il senatore Pera afferma una cosa gravissima quando sostiene che, dato che il Centrosinistra ha perso le elezioni, farà marcia indietro sulle riforme. Questo è un errore, caro senatore Pera, questo è un gravissimo errore perché le riforme saranno fatte ed anche in materia di giustizia. Lo ha ripetuto proprio ieri il presidente della Repubblica Ciampi. Lo dico anche io che pure mi sono opposto al giusto processo, sapendo però di poter sbagliare e sono oggi convinto della necessità di quella riforma. È grave, caro senatore Pera *(Commenti dei senatori Pera e Scopelliti)* che parli male di due magistrati che hanno segnalato pericoli gravissimi per i processi in corso che andrebbero allo sfascio, e non parli male di Frigo, il quale si permette di dire le cose che dice e di fare uno sciopero di 24 giorni. *(Commenti del senatore Greco)* perché secondo lui il giusto processo non si farà, quando il presidente Violante, a cui tutti dobbiamo rispetto, e Frigo per primo, gli ha detto che sarà immediatamente calendarizzato prima delle ferie *(Commenti del senatore Greco. Richiami del Presidente)*. Quindi a Frigo, collega Pera, avresti dovuto rivolgere le critiche che impunemente credi di poter rivolgere a due magistrati che segnalano pericoli veri per questa

norma formulata dalla Commissione che rischierebbe di passare se non approvassimo l'emendamento illustrato dal senatore Fassone.

Deve essere chiaro, caro collega Pera, che non è questione di sostituire l'inerzia del giudice. Proprio perché non conosci le leggi, non ti sei reso conto che l'articolo 7-*ter* dell'ordinamento non era entrato in vigore fino al 2 giugno. I giudici dovevano continuare ad applicare il vecchio articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario che prevedeva che il giudice delle indagini preliminari e quello dell'udienza preliminare dovevano essere, ove possibile, la stessa persona. Quindi quella modifica non poteva essere applicata; non potevano i giudici prepararsi.

Questo è il punto, ma il senatore Pera non poteva saperlo perché non è un giurista e non capisce certe cose: finge di capirle ma non le capisce, anzi forse le capisce e fa finta di non capirle per nascondere qualche cosa, come dirò fra un momento.

Quel che deve essere chiaro (vedo anche oggi i soliti conciliaboli in Aula, le camarille di consiglio alle quali ho assistito durante la discussione sul giusto processo, caro Pera, altro che trasparenza è che per quanto mi riguarda, perché ognuno si porta il peso delle proprie responsabilità e delle proprie convinzioni, quando si parla dell'incompatibilità tra giudice delle indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare evidentemente si cita ma non si conosce la sostanza della giurisprudenza della Corte costituzionale. Essa non si riduce ad una sentenza ma ad una sequela di sentenze nelle quali si chiarisce che in tanto c'è pregiudizio, e quindi incompatibilità, in quanto l'attività successiva a quella in cui lo stesso giudice abbia svolto certe attività sia pregiudicata in quanto decisoria.

Ma la Corte ha ritenuto giustamente che il giudice dell'udienza preliminare – come del resto ha ricordato il senatore Fassone – non decide e accerta soltanto che non esistano elementi per prosciogliere l'imputato, altrimenti lo rinvia a giudizio. Non è un giudice istruttore, come era una volta. Quindi il collega Pettinato ha fatto male a presentare quell'emendamento, perché anche se il giudice ha compiuto quelle indagini e quelle attività non può fare il giudice del dibattimento, ma può ben fare il giudice dell'udienza preliminare appunto perché in questa udienza non c'è un'attività decisoria che crea un'incapacità in astratto del giudice ad essere tale e imparziale.

Questo è il punto decisivo. Perciò il senatore Pettinato ha torto – se mi posso permettere – a proporre quegli emendamenti che adesso fanno gola anche al senatore Pera, perché coprirebbero la stessa situazione che sta nel cuore del collega Pera, anche se non sulla sua lingua.

Posto questo, noi dobbiamo approvare quella norma transitoria perché è, appunto, transitoria, semplice. D'altra parte il Ministro aveva fatto qualcosa di simile quando aveva spostato al 2 gennaio l'entrata in vigore di questa norma nella logica indicata dal presidente Pinto quando lesse la relazione. Non è vero che in questa non ci sia scritto niente, è riportata un'affermazione ben precisa che ha ricordato ieri il presidente Pinto.

Noi adottiamo questa norma transitoria semplicemente per questo: non perché ci interessi un signore con un nome e un cognome. Le ele-

zioni fortunatamente non fermeranno le riforme della giustizia, non hanno ancora fatto Berlusconi presidente del consiglio o Previti ministro della giustizia, fortunatamente – dico io - per il nostro paese, perché allora sì che ci sarebbero interventi demolitori di quel poco di giustizia che resta a questo povero paese; allora sì che avverrebbe qualche cosa di grave, ma finora ciò non è accaduto, e speriamo che Dio allontani dal nostro paese questa sciagura.

Noi prevediamo questa disposizione transitoria unicamente perché, come risulta da un monitoraggio di cui è a conoscenza anche lei, senatore Pera – non ha importanza quando è stato fatto – vi sono molti processi che necessariamente, se dovesse cambiare subito il giudice per l'udienza preliminare, dovrebbero essere riletti dal nuovo magistrato e si tratta, signor Presidente, di processi complessi, voluminosi. Ad esempio, a Catania, 18 processi di mafia, ripeto: di mafia, non di corruzione politica, si andrebbero a far benedire; a Milano 40 processi non di corruzione politica, ma di criminalità comune o di criminalità organizzata subirebbero la stessa sorte; a Roma 15 processi e si tratta di procedimenti complessi. Ma ve ne sono anche molti altri che sono in corso e che dovrebbero ricominciare daccapo perché il nuovo giudice dovrebbe leggere gli atti e soltanto il tempo che ci metterebbe a leggerli li farebbe andare in sciagura.

Ecco la ragione della norma transitoria, che si prevede sempre in questi casi e che è ragionevole proprio perché riguarda situazioni differenti. Quando si tratta di processi nuovi, si applicherà immediatamente l'incompatibilità, quando si tratta di processi in corso, questa non verrà applicata e l'attuale giudice dell'udienza preliminare continuerà a svolgere le sue funzioni fino all'esaurimento del processo stesso, in modo da impedirne lo sfarinamento.

A tutto questo aggiungo, ed ho concluso, signor Presidente, che io non credo c'entri – in questo ha ragione, senatore Pera, perché lei è intelligente, l'ho detto e lo ripeto – il principio del giudice naturale perché la norma sposta la competenza di tutta una massa di processi che si trovano in una certa situazione. Tuttavia, debbo pensare che per lei, senatore Pera, c'entri, quando lei ha la riserva – e lo dice nel suo intervento – che tutto questo va fatto anche perché vi è una persona o più persone che si trovano in questa condizione. Se, dunque, una norma generale diventa la copertura per salvare una o più persone, con nome e cognome, allora altro che violazione del giudice naturale! *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).* In quel caso siamo di fronte ad un eccesso di potere, ad un arbitrio, ad un abuso. Così come si verifica un abuso quando un uomo, che pure siede in Parlamento, impedisce che l'udienza preliminare vada in porto perché sono 25 volte che ne ha chiesto il rinvio, perché per 6 volte ha ricusato il giudice. Perché costui, se è innocente, non si presenta davanti al giudice? Perché non si presenta davanti al magistrato ma vuol far cadere in prescrizione il reato che lo riguarda? Venticinque volte – e sfido chiunque a dimostrare il contrario – ha chiesto il rinvio... *(Commenti del senatore Greco).*

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, concluda e non si appassioni al ruolo di pubblico ministero.

BERTONI. No, signor Presidente, perché qui difendo una norma, difendo la giustizia e accuso il senatore Pera perché egli evidentemente ha una riserva mentale, vuol difendere, dietro principi non sempre bene enunciati, una singola persona, con una legge, e questo non è giusto, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Lo Curzio. Molte congratulazioni).*

SENESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SENESE. Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti all'articolo 3 e rilevo come essi, così come molte disposizioni dello stesso articolo 3, siano di diritto transitorio e come sul diritto transitorio, cioè sul problema se una certa disposizione debba applicarsi a partire da una certa data o da un'altra, mi pare che si stia accendendo, non solo da stamane ma già da ieri, tutto il contrasto che percorre il dibattito su questo provvedimento. Mi si può dire che trattandosi di un decreto-legge, che in definitiva sposta alcuni termini, è naturale che il contrasto riguardi il diritto intertemporale. Però io debbo far parte ai colleghi, che sento molto stanchi di un contrasto così animato, che – ahimè – quello del diritto transitorio mi pare che sia il destino o meglio la maledizione di ogni provvedimento di riforma della giustizia. È accaduto quando abbiamo affrontato la riforma del 513 in sede ordinaria; è accaduta la stessa cosa anche a proposito della riforma costituzionale.

Perché questo, che io ritengo rappresenti un fortissimo *handicap* alla capacità riformatrice del Parlamento? Perché in questo paese vi è un certo numero di «affari sensibili», chiamiamoli così. Questi affari sensibili richiamano l'attenzione di una parte del mondo politico affinché le riforme, che via via vengono avanzate e proposte, possano in qualche modo ricomprendere anche tali affari sensibili. Non giudico questo atteggiamento. Osservo che in via naturalmente speculare ad esso nasce un altro atteggiamento che tende a sottrarre questi affari sensibili dall'ambito di applicazione, almeno immediata, delle riforme che via via si elaborano. E così avviene che invece di un contrasto forte sul merito, invece di un'attenzione al merito, il contrasto, lo scontro, la lacerazione avvengano sulle norme di diritto transitorio. Si gioca cioè una strana commedia: in apparenza e formalmente ci occupiamo del futuro, di dettare norme generali ed astratte che valgono a rendere più razionali i nostri ordinamenti, in realtà, invece, finiamo con il guardare al passato o magari al presente, comunque tradendo la vocazione del legislatore e riteniamo come preminente su tutto la questione di diritto transitorio.

Questo, francamente, mi sconforta e non è uno stato d'animo personale. Credo che ciò ridondi a discredito dell'intero Parlamento e in qualche modo offuschi anche la capacità e l'immagine della sua volontà riformatrice. Inoltre, come conseguenza di questa sorta di trasferimento del baricentro dell'attenzione, avviene che si perda di vista il merito stesso dei provvedimenti. E gli andirivieni denunciati dal senatore Pera non sono, a mio avviso, la prova – come egli facendo legittimamente

propaganda assume - di una difficoltà della maggioranza, ma la prova di questa difficoltà di fondo in cui il Parlamento si trova ogni volta che tenta una riforma e in qualche modo deve sistemare il contingente, l'affare sensibile del momento.

Ora, a riguardo di tale questione, l'unicità o la distinzione netta tra il Gup e il giudice dell'udienza preliminare, noi, tutti presi dalla questione di diritto transitorio, abbiamo completamente trascurato un problema che sta a monte e che attiene al merito stesso della riforma.

Si tratta del problema che fa nascere il testo della norma, della cui applicazione immediata o differita noi controvertiamo. Questo testo, così com'è formulato, è profondamente irrazionale e inciderà, questo sì, a regime, in futuro, sulla funzionalità di tutti i procedimenti appesantendo senza ragione il funzionamento della giustizia. Infatti, in esso si dice che qualsiasi magistrato che abbia compiuto qualsiasi atto del Gip non può diventare giudice dell'udienza preliminare. In questo modo, come ieri ha illustrato il collega Pettinato, basta che durante le ferie un magistrato autorizzi il colloquio di un indagato detenuto perché egli immediatamente perda la possibilità di diventare giudice dell'udienza preliminare; basta un qualsiasi provvedimento formale, una proroga, un atto che non richiede alcun esame del merito delle vicende perché questo magistrato diventi incompatibile. Vi è un'esagerazione, questa norma è stata a suo tempo dettata dalle migliori intenzioni ma è stata scritta in modo che pregiudicherà la funzionalità del processo. Meglio allora ridurre la portata della norma, cogliere lo spirito garantista di questa innovazione; e non sto qui a discutere se imposto dalla Costituzione o meno, dalle sentenze costituzionali e così via. Certo è che vi è un qualche tasso di pregiudizio nel giudice che ha emesso una misura cautelare rispetto all'indagato, un certo tasso di pregiudizio che consiglia, per la serenità di tutti e innanzitutto dei cittadini, di escludere che questo giudice possa poi decidere sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento o anche sull'archiviazione; anche questa, infatti, tutto sommato è una decisione di merito, una decisione che incide.

Questa è la *ratio* che ha ispirato questa norma la cui formulazione è ridondante. Vogliamo recuperare questa *ratio* e eliminare a regime i difetti dovuti alla ridondanza? È un problema che in quest'Aula è stato sollevato soltanto dal collega Pettinato, al quale voglio dare pubblicamente merito. Lo ha fatto in modo garbato, soave, sottraendosi in particolare allo spirito gladiatorio che ha animato il dibattito e proponendo un emendamento rispetto al quale intendo esprimere grande apprezzamento e direi indicazione di voto, se questa mi è consentita, che mi auguro possa essere raccolta da tutte le parti gladiatorie. Infatti l'emendamento del collega Pettinato risolve un problema a monte, credo che il collega Bertoni lo abbia letto un po' frettolosamente non rendendosi conto che incide sulla norma a regime, e tace completamente, facendo cadere la previsione espressa di differimento dell'entrata in vigore, sul problema del diritto transitorio. In questo modo si rimette alla giurisprudenza il problema. Sì, lo so che non è buona norma rimettersi alla giurisprudenza, ma forse in questo caso è meglio anziché continuare a confrontarci senza trovare un'intesa, ad affrontarci, a lacerarci su questo

problema di diritto temporale a costo, come si è visto, come è documentato dall'episodio che ho citato, di dimenticare il merito e di smarrire la prospettiva del legislatore.

Come deciderà la giurisprudenza? C'è chi sostiene che vi è un principio generale del nostro ordinamento volto alla conservazione dei processi, dell'attività processuale che è stata iniziata. Si parla, non so quanto a proposito, di *perpetuatio iurisdictionis:* se la giurisprudenza riterrà questo, i processi iniziati, così come prevede l'emendamento Russo e altri, continueranno.

C'è invece chi ritiene che le norme di garanzia prevalgono sulle esigenze organizzative e che non si possa continuare a tenere un processo in presenza di un giudice che è stato dichiarato incompatibile. Può darsi che prevalga questa tesi, ma ritengo che l'esperienza di due giorni di dibattito dimostri l'opportunità di lasciar decidere alla giurisprudenza come risolvere il problema e tirarci fuori da questa situazione. *Paulo majora canamus*, Presidente. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Forza Italia e dei senatori Pettinato e Fumagalli Carulli).*

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, mi consenta una celia: la ringrazio per il fatto di avermi indicato come senatore della maggioranza. Siamo ancora nella minoranza, ma prendo le sue parole come un auspicio per il prossimo futuro!

Mi appello sempre ai princìpi fondamentali: anche quando ascolto la musica cerco di ricollegarmi alle grandi fughe di Bach per orientarmi nella musica sinfonica moderna, nella quale in realtà non mi ritrovo più; con difficoltà cerco un principio stabile nel nuovo processo penale: lo vado cercando a lume di lucerna, con una vecchia zimarra sulle spalle, ma invano. Non sono uno dei *laudatores temporis acti;* amavo il giudice istruttore di un tempo, allorchè raccoglieva le prove nel dibattito delle parti e poi rinviava a giudizio. Il giudice del dibattimento aveva davanti a sé un fascicolo, il pubblico si affidava alla serietà del giudice e il cittadino aveva fiducia in lui. Ritengo che la conoscenza del processo non sia antagonista alla verità e alla giustizia: conoscere è per me prodromico a giudicare. Ma tant'è, si è voluta la riforma del processo penale e siamo arrivati al dunque. Devo sempre grande apprezzamento al senatore Senese perché mi insegna il diritto, ma molto spesso, ricorrendo a tutte le leggi, forse perde l'orientamento. Con ciò non oso criticare la sua cultura, ma ricordo che anche il giurista tedesco, spezzando il capello in quattro, è arrivato a giustificare sotto il profilo logico-giuridico lo sterminio del popolo ebraico.

Se posso trovare un principio vorrei affermare che nella coscienza universale è ormai avvertita l'incompatibilità tra il Gip e il Gup; il giudice dell'udienza preliminare, nella nostra coscienza di giuristi – e io sono modestissimo giurista – è incompatibile con il giudice dell'udienza

preliminare per una serie di ragioni dette meglio di me in quest'Aula. Se questo è il principio di incompatibilità, ricordo a me stesso che l'incompatibilità in tema processual-penalistico porta necessariamente alla nullità assoluta ed insanabile che va rilevata e sollevata d'ufficio, malgrado l'inerzia delle parti. Un processo non può concludersi allorchè o la parte o il giudice stesso riconosca una causa di incompatibilità.

Signor Presidente, non si tratta di un mero formalismo: se l'incompatibilità esiste, è sentita e sancita dalla legge, la conseguenza è la nullità che fulmina la sentenza. Senese mi insegna che questa nullità assoluta e insanabile, conseguente all'incompatibilità, non vale per i processi in corso ma per il futuro. È affermazione molto grave questa, signor Presidente, perché il cittadino può avere la sfortuna di trovarsi nella condizione prevista dall'emendamento in esame, e cioè di trovarsi con una udienza preliminare in corso. Anche in questo caso, incidentalmente faccio presente che la dizione «in corso» è estremamente nebulosa; infatti, quando l'udienza preliminare è in corso, lo è con la semplice notifica del decreto di citazione davanti al Gup o è in corso: quando davanti al Gup si realizzano le formalità di apertura dell'udienza stessa? Vogliamo chiarire questo punto?

Ebbene, se il cittadino è fortunato, domani si troverà ad avere sancita una nullità che è nella coscienza del giurista perché si trova davanti ad un giudice terzo e, quindi, è più tranquillo nella sua aspettativa. Ricordo a me stesso che non basta che la giustizia sia giusta sotto il profilo astratto ma deve essere avvertita come giusta anche dal cittadino. Il cittadino deve avere la tranquillità di sapere che quel giudice è indipendente ed è terzo perché per lui si svolge il processo penale, perché lui è l'attore principale del processo. Ma per altri cittadini sfortunati, per i quali forse è sufficiente l'emissione del decreto di rinvio davanti al Gup, non esiste la nullità.

La nullità è di carattere generale altrimenti non è nullità. Infatti, se vogliamo sancire che essa vale per alcuni cittadini e non vale per altri, in questo caso, signori, vertiamo nella violazione dell'articolo 3 della Costituzione perché tutti i cittadini sono uguali e devono essere trattati ugualmente di fronte alla legge.

Pertanto, signor Presidente, ritengo che l'emendamento 3.50, presentato dal senatore Pettinato, non sia assolutamente da accogliere sul piano tecnico. Se però vogliamo affermare che la giustizia italiana non ce la fa perché le strutture non ci sono, perché in certi tribunali è difficile trovare il Gip e poi il Gup, perché ci sono centinaia di processi in corso e quindi la nullità non vale, allora signori miei, faremo forse opera per i prossimi giorni ma non agiamo per il futuro.

Questa, infatti, non è giustizia; la giustizia deve avere passi lunghi, un respiro ampio, una proiezione verso il futuro. La giustizia, secondo quanto penso io, dovrebbe essere eterna.

In questo modo, signor Presidente, facciamo qualcosa che rimane collegato al tempo, alle discussioni svolte e, forse, anche ai processi *ad personam*.

Pertanto, mi dichiaro assolutamente contrario all'emendamento in esame.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione e rispetto anche per la stima e l'amicizia che notoriamente gli porto, l'intervento del collega Senese. Non sono però d'accordo con l'indicazione che il collega Senese ha espresso per giungere ad una intesa in quest'Aula in ordine a questo controverso problema.

Ritengo si debba distinguere tra la posizione di merito a regime, prevista nell'emendamento 3.50 (Nuovo testo), e la previsione di regime transitorio.

Sul primo punto non sollevo obiezioni. Ritengo di esprimere anche la posizione del Gruppo cui appartengo nel momento in cui affermo la possibilità di consentire una restrizione dell'incompatibilità, così come prevista nella legge delega prima e nel decreto legislativo poi, ai soli casi in cui il Gip è intervenuto con atti significativi, come puntualmente ricordato nell'emendamento 3.50 (Nuovo testo).

Ciò che di questo emendamento non mi trova d'accordo, e in questo consiste la proposta del collega Senese, è la soppressione pura e semplice della previsione dello slittamento al gennaio 2000 di questa norma, senza nulla dire circa il regime transitorio.

Il collega Senese ha affermato: «lasciamo che sia la giurisprudenza a farlo». Egli ha ricordato che per alcuni – e io sono tra questi – effettivamente il non dir niente implicherebbe che i processi in corso continuino davanti al giudice presso cui sono incardinati, ma per altri, invece, questa tesi non sarebbe fondata.

In quest'Assemblea queste due posizioni sono emerse e, di fronte a un problema che emerge e che vede divisa l'Assemblea, il rinunciare a dare ai giudici un'indicazione per legge di ciò che si deve fare, credo sia una rinuncia, un'abdicazione inammissibile per il Parlamento, viste anche tutte le disfunzioni di carattere pratico che ciò produrrebbe: alcuni giudici interpreterebbero la norma in un modo, altri la interpreterebbero in un altro modo.

Fintanto che le Sezioni unite della Corte di cassazione o perlomeno la Corte di cassazione non interverrà, considerate entrambe le interpretazioni, visto che io la penso in un modo, ma che autorevoli colleghi hanno qui dichiarato di pensare in modo contrario, allo stesso modo devo presumere che un conflitto si determinerebbe in giurisprudenza.

Allora, i giudici i quali interpretassero (come io credo corretto interpretare) la norma nel senso che i processi in corso continuano presso il giudice dinanzi al quale sono incardinati avrebbero consapevolezza di continuare il procedimento con una mina vagante, in quanto se in giurisprudenza prevalesse poi l'opinione contraria quel processo sarebbe inficiato di nullità.

Nella pratica, ciò implicherebbe che tutte le disfunzioni organizzative che si vogliono evitare, con l'immediata entrata in vigore del principio indicato, anche per i processi in corso, rimarrebbero

di fatto perché anche i giudici che la pensano in maniera contraria si attesterebbero prudentemente sull'altra interpretazione.

Io ritengo – e questa è la posizione del Gruppo che in questo momento rappresento – che meriti invece approvazione il subemendamento 3.1/1, illustrato dal collega Fassone, con grande correttezza e puntualità. Mi sono sorpreso per alcuni giudizi di freddezza che gli sono stati mossi: volesse il cielo che in quest'Assemblea tutti gli interventi fossero ispirati a quel rigore; infatti, se non si ragiona sulle norme correttamente lette e interpretate ogni discorso è fatto al vento.

Il collega Fassone ha ricordato che l'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario in vigore fino al 2 giugno 1999 (collega Pera, non è vero che il senatore Fassone abbia fatto una lettura reticente di detto articolo: egli ha fatto una lettura testuale e corretta di tale articolo, così come è stato in vigore fino al 2 giugno 1999) imponeva che lo stesso Gip fosse designato quale Gup. Quindi non era possibile prevedere tutto questo, nel senso che, pur prevedendo questo, i giudici erano tenuti a rispettare la norma.

Il collega Pera ha ricordato un mio intervento in senso contrario in 2ª Commissione: ne do atto. Effettivamente, quando ho svolto quell'intervento non ho tenuto conto di questa norma che però esiste: e devo pur ricredermi di fronte ad un testo legislativo che ho ignorato nel momento in cui ho svolto un determinato intervento!

Collega Senese, è vero che i problemi di merito sono più importanti, ma è anche importante il regime transitorio. Quando ci apprestiamo ad approvare riforme importanti, non possiamo dimenticarci del fatto che queste stesse riforme, nel momento in cui entrano in vigore, possono determinare situazioni di sofferenza organizzativa. Abbiamo il dovere di evitare che riforme ispirate a giusti princìpi, perché vi sia un giusto processo, possano, per una nostra omessa previsione di regime transitorio, tradursi in un intralcio ai processi: noi non vogliamo che questo accada e credo che nessuno lo voglia.

Tutti i colleghi hanno ricordato che si poneva un problema di conciliazione con un principio giusto che è stato inserito, e che è quello dell'incompatibilità, peraltro (va ricordato) non a livello costituzionale, tant'è vero che nessun collega ha affermato che quel principio doveva essere attuato subito. Infatti, nel 1997, nel momento in cui abbiamo approvato quel testo, avremmo potuto prevedere che si trattava di una norma che entrava in vigore subito.

Non l'abbiamo detto e molti colleghi, tra cui lo stesso collega Centaro, hanno detto che sarebbe stato un errore non aver rinviato in blocco l'intera riforma a sei mesi di distanza, al gennaio 2000 o, addirittura, oltre; in quel caso anche questa norma, di cui oggi discutiamo, sarebbe entrata in vigore dopo qualche tempo. Non è un principio costituzionale; è una ragione di opportunità che ha indotto la Commissione giustizia prima ed il Parlamento nel suo complesso dopo, quando ha approvato la legge delega sul giusto processo, ad introdurre questo principio.

Con l'emendamento 3.1/1, presentato da me e da altri senatori, prevediamo che quel principio entri in vigore subito, a differenza del decreto-legge del Governo che ne prevedeva lo slittamento al mese di gen-

naio del 2000, ma prevediamo che i processi possano continuare davanti allo stesso giudice presso cui sono incardinati. Questa è una ragione di efficienza organizzativa assolutamente rilevante. Non vedo come possa essere negata perché, di fronte ad una udienza preliminare già in corso, costringeremmo tutti a ricominciare da capo. Non esiste una ragione per farlo. È assolutamente ragionevole la nostra previsione. L'emendamento approvato in Commissione all'unanimità si proponeva di dare una risposta; partiva dalla consapevolezza dei problemi organizzativi esistenti che tutti i colleghi hanno riconosciuto e, nella consapevolezza che l'entrata in vigore immediata del principio avrebbe creato sul piano organizzativo grosse difficoltà, si era prevista la sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare. Abbiamo svolto una riflessione ed un ripensamento dopo quell'emendamento; non è un voltafaccia. Credo che riflettere sulle cose che si sono fatte, prendere atto degli errori commessi e correggerli sia doveroso. Del resto, il passaggio di ogni disegno di legge dalla Commissione all'Assemblea serve anche a una riflessione da parte di tutti i colleghi che fanno parte dell'Assemblea del Senato. In questa riflessione abbiamo valutato che non era opportuno incidere sui termini di prescrizione né tanto meno sui termini di custodia cautelare. Però, i problemi organizzativi rimanevano ed abbiamo ridotto al minimo il ritardo dell'applicazione del principio perché, a differenza di quanto previsto nel decreto-legge, esso si applica immediatamente anche nel caso di udienze già fissate: nell'udienza già fissata si tratta semplicemente di sostituire il giudice. Capisco che se il procedimento è complesso quel giudice lo avrà già studiato; ci saranno anche in questo caso dei ritardi sul piano organizzativo; un nuovo giudice dovrà entrare nel processo, ma tutto questo è accettabile; è un prezzo che si può pagare sul piano organizzativo. Ma sarebbe assolutamente ingiustificato pagare, invece, l'altissimo prezzo di costringere molti processi in corso davanti al giudice dell'udienza preliminare a ricominciare da capo davanti ad un nuovo giudice, violando un principio sacrosanto, al quale ha fatto riferimento il collega Fassone: quando un processo è incardinato davanti ad un giudice non può una norma di legge legittimamente e ragionevolmente spogliarlo di quel processo. Addirittura, questo potrebbe indurre quasi il sospetto di una volontà legislativa per togliere il processo a qualcuno. Questo non è ammissibile. Allora, una norma transitoria che stabilisca che le udienze preliminari in corso continuino davanti allo stesso giudice è una norma ragionevole ed io non ho ascoltato in quest'Aula alcun argomento ragionevole in contrasto con questa disposizione.

Concludo, signor Presidente, con un unico rilievo. Il collega Pera ha detto: rendetevi conto che se sarà approvato l'emendamento 3.1/1 si interromperà il percorso delle riforme. Credo che sia una affermazione molto grave. Non credo che questo succederà ma credo che ognuno di noi parlamentari, nel momento in cui si discute un disegno di legge, debba avere la libertà e la responsabilità di decidere secondo coscienza sul tema in discussione. Quale che sia l'esito – mi auguro di accoglimento dell'emendamento in questione – confermiamo che il percorso delle riforme, poiché risponde ad un nostro profondo convincimento, non è soggetto alle variabilità molto numerose nella opposizione delle

posizioni politiche. Però, la nostra posizione è di fermezza perché in questo momento crediamo che sia giusto, per salvaguardare i processi, perché la giustizia così ammalata non abbia ulteriori cause di malattia per i nostri interventi, sia pure ben intenzionati, credo sia giusto prevedere questa norma transitoria che non è assolutamente in contrasto con il principio che nella sua estensione generale entrerà in vigore immediatamente.

Quindi voteremo a favore del subemendamento illustrato dal collega Fassone. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Dopo il suo intervento, ci aggiorneremo alle 16,30 in modo da consentire alla senatrice Fumagalli Carulli di intervenire e, dopo questa discussione piuttosto approfondita, al relatore e al Governo di poter esprimere il proprio parere sui singoli emendamenti.

Ha facoltà di parlare il senatore Cirami.

CIRAMI. Signor Presidente, per mia consuetudine sarò molto sintetico e molto pragmatico anche perché molte affermazioni, quasi tutte, sono state già formulate.

Se non fosse per un certo tipo di soggezione e per non incappare nelle ire del senatore Bertoni anticiperei subito che condivido appieno le motivazioni espositive delle argomentazioni avanzate in quest'Aula dal senatore Pera. Vorrei dire al senatore Bertoni che se gli studenti stranieri di diritto comparato si accingeranno a studiare il nostro ordinamento penale penso che quanto meno accenneranno un sorriso sulla schizofrenia alla quale stiamo assistendo in questo periodo.

Questi percorsi legislativi così ondivaghi, tortuosi, con ripensamenti dalla sera al mattino certamente non fanno onore a noi che – come si dice – siamo nati nella patria del diritto, un diritto millenario. Ho l'impressione che questo procedere ondivago faccia sempre riferimento a quel garantismo sonnacchioso e claudicante, perché oggi in Commissione all'unanimità si vota una norma e poi le grida di dolore dei soliti magistrati noti invocano prescrizioni, paure, preoccupazioni per processi che non si potranno effettuare, non preoccupandosi che avrebbero dovuto già celebrarli ma non l'hanno ancora fatto. Allora il riferimento politico di quegli stessi magistrati cambia le carte in tavola presentando nuovi emendamenti in Aula.

Questo modo di procedere non trova la mia adesione e qui rivendico la mia autonomia di singolo parlamentare. Signor Presidente, non condivido questo modo di procedere per tale irrazionalità; nel momento in cui si fissa un principio di garanzia di rango costituzionale per esigenze di «mercato giudiziario», in base a statistiche dell'ultima ora per processi che non si sa perché non si potranno celebrare, questo principio viene poi piegato a esigenze di carattere organizzativo o addirittura di tipo ordinamentale. Questo mi potrebbe far sorridere, se non mi lasciasse assai preoccupato il proseguire di un giustizialismo nato negli anni

scorsi e che ancora oggi si fa avanti attraverso questa pressione, questo alito sul Parlamento da parte di sezioni corporative di una certa parte della magistratura.

Non capisco perché il diritto transitorio, che è necessario alle norme ordinamentali e organizzative, debba violare un principio costituzionale. È un interrogativo che lascio aperto e al quale ho dato una risposta nel senso che mai esigenze organizzative o strutturali possono violare norme di diritto costituzionale.

Mi lascia perplesso un'altra affermazione, che mi pare grave, del senatore Bertoni, al quale guardo sempre con rispetto non fosse altro perché è stato presidente dell'Associazione nazionale magistrati quando entrambi eravamo magistrati, cioè che il Gup oggi non ha poteri decisori. Ma come? Fino all'udienza dibattimentale, senatore Russo, se l'imputato dovesse chiedere il giudizio abbreviato, chi emetterà la sentenza se non il Gup?

RUSSO. Già adesso il Gup non può decidere sul rito abbreviato per decisione della Corte costituzionale.

CIRAMI. Ma dovrà decidere o no sul rinvio a giudizio?

E allora, nel dover scegliere tra una delle quattro ipotesi prospettate dagli emendamenti, personalmente aderisco in pieno a quella avanzata dal senatore Pettinato, che credo abbia riscosso anche l'adesione di ampi settori di questo ramo del Parlamento. Tutti quelli previsti nell'emendamento 3.50 del senatore Pettinato sono casi in cui il Gip ha dovuto necessariamente entrare nel merito, non fosse altro che nella valutazione degli indizi cosiddetti di colpevolezza, per poter decidere: *a)* intercettazioni telefoniche, autorizzazioni e convalide; *b)* provvedimenti di applicazione o sostituzione di misure cautelari; *c)* provvedimenti sulla richiesta di riesame di una misura cautelare; *d)* l'ipotesi in cui dovesse rigettare una richiesta di archiviazione e addirittura invitare il pubblico ministero alla formulazione del capo d'imputazione. Ebbene, come si fa allora a dire che queste due figure sono compatibili, se poi il Gup è «prevenuto» sulla materia del contendere, avendola affrontata già prima?

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, personalmente preferisco che un processo si ricominci a svolgere davanti a un giudice terzo piuttosto che si continui a svolgere davanti a un giudice prevenuto. Credo che di giudici prevenuti ed appiattiti sulle ipotesi accusatorie questo Stato ne abbia avuti già abbastanza e che ciò abbia inflitto molte sofferenze.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito del disegno di legge n. 4038 alla seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (4038)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un anno».

EMENDAMENTI

all'articolo 1 del decreto-legge

Al comma 1, premettere il seguente: **Respinto**

«01. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono soppresse le parole: "in attesa di essere destinati a nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono" e la parola "transitoriamente"».

1.1 BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro un anno» *con le seguenti*: «Entro due anni». **Respinto**

1.2 BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro un anno» *con le altre*: «Entro due anni». **Id. em. 1.2**

1.4 GRECO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Respinto**

«1-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La previa pubblicazione dei posti vacanti, richiesta dal comma precedente, non è necessaria per l'assegnazione a tutte le funzioni diverse da quelle direttive"».

1.5 GRECO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: **Respinto**

«1-*bis*. All'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

c-bis) Sostituto procuratore generale della Repubblica del distretto di corte di appello da essi scelto.

1-*ter*. I commi 4 e 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 sono soppressi».

1.3 BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, CUSIMANO, MACERATINI, CAMPUS, PACE, FLORINO, MARRI, CIRAMI, MILIO, CALLEGARO, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-*bis*».

2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «L'appello contro le sentenze del

pretore» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 134-*bis*, l'appello contro le sentenze del pretore».

3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis*. – *1*. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l'udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

b) articolo 34, comma *2-bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto;

c) articoli 42-*quater*, comma 2, e 43-*bis*, comma 3, lettera *b)*, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1».

EMENDAMENTI

all'articolo 3 del decreto-legge

All'emendamento 3.1, sostituire l'articolo 3-bis *richiamato con il seguente*:

«Art. 3-*bis*.. – 1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.1/1 RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, LUBRANO DI RICCO, SMURAGLIA, FOLLIERI, RESCAGLIO

All'emendamento 3.1, nell'articolo 3-bis richiamato, sopprimere il capoverso 5.

3.1/2 PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis.* – 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo

procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

5. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1 del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6 del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis. **V. nuovo testo**

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, aggiungere il seguente:

"Art. 219-*bis*. – 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'udienza preliminare la norma dell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 171, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, si applica solo quando il giudice dell'udienza preliminare abbia in precedenza, nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari, provveduto sulla richiesta di misura cautelare, ovvero abbia emesso pronuncia ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

2. Se alla data del 2 giugno 1999 è in corso l'udienza preliminare, ovvero essa è stata già fissata, il giudice di cui al precedente comma 1, d'ufficio o ad istanza di parte, anche anteriormente all'inizio dell'udienza preliminare, rimette gli atti al presidente del tribunale per la destinazione di altro giudice.

3. Tutti gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale conservano efficacia salvo che il nuovo giudice designato non ritenga di rinnovarli in tutto od in parte.

4. A far data dal 2 giugno 1999 il corso della prescrizione rimane sospeso fino all'inizio dell'udienza preliminare ovvero, se questa è già iniziata, fino a che l'udienza perviene al medesimo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero di sei quando si tratti dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

5. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale è sospeso per lo stesso periodo indicato nel precedente comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene tuttavia conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale"».

3.50 PETTINATO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

«1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

2-*bis*. Non può tenere l'udienza preliminare né partecipare al giudizio il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimento di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche, previsti dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione, previsto dall'articolo 409, comma 5».

3.50 (Nuovo testo) PETTINATO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis*. – 1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

6. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1 del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui

all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il termine relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.51 CALLEGARO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis.* – 1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari o si sia pronunciato ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare oppure adottando provvedimenti ex articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.52 CALLEGARO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis*. – 1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari o si sia pronunciato ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare oppure adottando provvedimenti ex articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio, ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini

di cui all'articolo 304, comma 6 del codice di procedura penale salvo che nel termine relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.53 CALLEGARO

Al comma 3, capoverso 2-bis, *sopprimere la lettera* b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.2 RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, LUBRANO DI RICCO, SMURAGLIA, FOLLIERI, RESCAGLIO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) *del capoverso 2*-bis.

3.55 PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso 2-bis, *alla lettera* c) *sostituire le parole*: «articoli 42-*quater*, comma 2 e 43-*bis*, comma 3, lettera b) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «articoli 42-*quater*, secondo comma, e 43-*bis*, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

3.4 LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-bis, *alla lettera* d) *sostituire le parole*: «articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» *e le parole*: «dall'articolo 42-*quater*, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «dall'articolo 42-*quater*, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

3.5 LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera e), *sostituire le parole*: «articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

3.6 LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-ter, *sopprimere l'ultimo periodo.*

3.3 MILIO

Al comma 3, capoverso 2-ter, *sostituire le parole*: «articolo 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *con le seguenti*: «articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

3.7 LA COMMISSIONE

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

"Art. 219-*bis*. – 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente

disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale"».

3.0.50 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254 le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla parola: "efficacia".

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le parole: "alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254" sono sostituite dalle parole: "decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

3.0.100 IL RELATORE

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.4038, di conversione in legge del decreto -legge n.145.Emendamento 1.3 (Bucciero e altri).	170	169	004	053	112	085	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0642 del 01-07-1999 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	C	
ALBERTINI RENATO	C	
ANDREOLLI TARCISIO	C	
ANGIUS GAVINO	C	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BALDINI MASSIMO	F	
BARBIERI SILVIA	C	
BARRILE DOMENICO	C	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	
BEDIN TINO	M	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	
BERTONI RAFFAELE	C	
BESSO CORDERO LIVIO	C	
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	
BIANCO WALTER	M	
BISCARDI LUIGI	C	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BONAVITA MASSIMO	C	
BONFIETTI DARIA	C	
BORRONI ROBERTO	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	
BRUNI GIOVANNI	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	
BRUTTI MASSIMO	M	
BUCCI MICHELE ARCANGELO	M	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	
BUCCIERO ETTORE	F	
CABRAS ANTONIO	C	

Seduta N. 0642 del 01-07-1999 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CADDEO ROSSANO	C	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CALVI GUIDO	C	
CAMBER GIULIO	F	
CAMERINI FULVIO	C	
CAMO GIUSEPPE	C	
CAMPUS GIAN VITTORIO	F	
CAPALDI ANTONIO	M	
CARCARINO ANTONIO	C	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARPI UMBERTO	M	
CARPINELLI CARLO	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	
CAZZARO BRUNO	C	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CENTARO ROBERTO	F	
CIONI GRAZIANO	C	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
CO' FAUSTO	C	
COLLA ADRIANO	A	
CONTE ANTONIO	C	
CORRAO LUDOVICO	C	
CORTELLONI AUGUSTO	M	
CORTIANA FIORELLO	F	
CRESCENZIO MARIO	C	
CUSIMANO VITO	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	
DE ANNA DINO	F	
DEBENEDETTI FRANCO	C	
DE CAROLIS STELIO	C	
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	

Seduta N. 0642 del 01-07-1999 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DE LUCA MICHELE	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	C	
DE ZULUETA TANA	C	
DIANA LINO	C	
DIANA LORENZO	C	
DI ORIO FERDINANDO	C	
DI PIETRO ANTONIO	M	
DONDEYNAZ GUIDO	C	
DONISE EUGENIO MARIO	C	
D'URSO MARIO	M	
DUVA ANTONIO	C	
ELIA LEOPOLDO	C	
FALOMI ANTONIO	C	
FANFANI AMINTORE	M	
FASSONE ELVIO	C	
FERRANTE GIOVANNI	C	
FIGURELLI MICHELE	C	
FIORILLO BIANCA MARIA	M	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	
FOLLIERI LUIGI	C	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	
FUSILLO NICOLA	M	
GAMBINI SERGIO	M	
GASPERINI LUCIANO	F	
GERMANA' BASILIO	F	
GIARETTA PAOLO	M	
GIORGIANNI ANGELO	C	
GIOVANELLI FAUSTO	C	
GRECO MARIO	F	
GRUOSSO VITO	C	

Seduta N. 0642 del 01-07-1999 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla nº 1 alla nº 1	
	01	
GUERZONI LUCIANO	C	
IULIANO GIOVANNI	C	
LA LOGGIA ENRICO	F	
LARIZZA ROCCO	C	
LASAGNA ROBERTO	F	
LAURIA BALDASSARE	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	C	
LAURO SALVATORE	F	
LAVAGNINI SEVERINO	C	
LEONE GIOVANNI	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	C	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	
LORETO ROCCO VITO	M	
MACERATINI GIULIO	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	
MAGGI ERNESTO	F	
MAGGIORE GIUSEPPE	F	
MANCA VINCENZO RUGGERO	F	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	C	
MANFREDI LUIGI	F	
MANTICA ALFREDO	F	
MANZELLA ANDREA	C	
MANZI LUCIANO	C	
MARCHETTI FAUSTO	C	
MARINO LUIGI	C	
MARRI ITALO	F	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASULLO ALDO	C	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	

Seduta N. 0642 del 01-07-1999 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MELE GIORGIO	C	
MELONI FRANCO COSTANTINO	A	
MICELE SILVANO	C	
MIGLIO GIANFRANCO	M	
MIGNONE VALERIO	C	
MIGONE GIAN GIACOMO	C	
MILIO PIETRO	F	
MONTAGNA TULLIO	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	
MONTELEONE ANTONINO	F	
MONTICONE ALBERTO	M	
MORO FRANCESCO	A	
MUNDI VITTORIO	C	
MUNGARI VINCENZO	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	M	
NAVA DAVIDE	F	
NIEDDU GIANNI	C	
NOVI EMIDDIO	F	
OCCHIPINTI MARIO	M	
PACE LODOVICO	F	
PALUMBO ANIELLO	M	
PAPINI ANDREA	C	
PAPPALARDO FERDINANDO	C	
PARDINI ALESSANDRO	C	
PAROLA VITTORIO	C	
PASQUALI ADRIANA	F	
PASQUINI GIANCARLO	C	
PASSIGLI STEFANO	C	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELELLA ENRICO	C	
PELLEGRINO GIOVANNI	C	

Seduta N. 0642 del 01-07-1999 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PERA MARCELLO	F	
PETRUCCI PATRIZIO	C	
PETTINATO ROSARIO	F	
PIANETTA ENRICO	F	
PIATTI GIANCARLO	M	
PILONI ORNELLA	C	
PINGGERA ARMIN	A	
PINTO MICHELE	C	
PIZZINATO ANTONIO	C	
POLIDORO GIOVANNI	C	
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F	
PREDA ALDO	M	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	
RECCIA FILIPPO	M	
RESCAGLIO ANGELO	C	
RIGO MARIO	C	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	F	
ROCCHI CARLA	M	
ROGNONI CARLO	C	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	
RUSSO GIOVANNI	C	
SALVATO ERSILIA	C	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	C	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	M	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	
SCOPELLITI FRANCESCA	F	
SENESE SALVATORE	C	

Seduta N. 0642 del 01-07-1999 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla nº 1 alla nº 1	
	01	
SMURAGLIA CARLO	C	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	
STANISCIA ANGELO	C	
TAPPARO GIANCARLO	C	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TERRACINI GIULIO MARIO	F	
TOIA PATRIZIA	M	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
UCCHIELLI PALMIRO	C	
VALENTINO GIUSEPPE	F	
VALIANI LEO	M	
VALLETTA ANTONINO	C	
VEDOVATO SERGIO	C	
VELTRI MASSIMO	C	
VERALDI DONATO TOMMASO	C	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	
VIGEVANI FAUSTO	C	
VILLONE MASSIMO	C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	
VOLCIC DEMETRIO	C	
ZECCHINO ORTENSIO	M	
ZILIO GIANCARLO	C	

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 30 giugno 1999 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5186-B. – Deputati TREMAGLIA ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (3841-B) *(Approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati).*

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 30 giugno 1999 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998» (4129);

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999» (4130).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

RONCONI. – «Interpretazione autentica delle norme al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1.1.1981) – (31.12.1995)» (4131);

ASCIUTTI, BETTAMIO, BORNACIN, COSSIGA, COSTA, DE ANNA, DEMASI, DI BENEDETTO, GERMANÀ, GRECO, MANCA, MARTELLI, MEDURI, MUNDI, NAVA, PASQUALI, PEDRIZZI, RIZZI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA. – «Ordine delle precedenze tra le alte cariche della Repubblica sul territorio nazionale» (4132).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

LA LOGGIA ed altri. – «Abrogazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» (4098), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione;

VEGAS ed altri. – «Disposizioni in merito al versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999» (4119), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

COSTA. – «Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale» (4107), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: «Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali» (3167-B) *(Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati).*

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di giugno i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte Costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di giugno sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Maceratini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02824, dei senatori Specchia ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 30 giugno 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 124

BESOSTRI: sul centro ricerche di Bollate (Milano) della società Montell (4-10071) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

sul piano delle assegnazioni delle frequenze televisive (4-12699) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

BESOSTRI, MURINEDDU: sui parametri di valutazione degli esami all'Università di Messina (4-03700) (risp. ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*)

BEVILACQUA: sulla carenza di personale all'ufficio postale nel comune di Soverato Marina (Catanzaro) (4-11760) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

sui fondi all'amministrazione penitenziaria della Calabria (4-12653) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

sulla chiusura dell'ufficio postale di Calimera (Vibo Valentia) (4-13921) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

BEVILACQUA, MARRI: sul sovraccarico di chiamate telefoniche al centralino della Direzione generale per la leva (4-13285) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)

BOCO: sul trasferimento a Novoli della facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze (4-11742) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

BONATESTA: sulla nuova sede della facoltà di economia e commercio dell'Università di Viterbo (4-05206) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sulla conduzione dell'Università della Tuscia di Viterbo (4-09746) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sull'intervento del Ministro della sanità nel corso di una trasmissione televisiva condotta da Fabrizio Frizzi su RAI 1 (4-09920) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

BORNACIN: sull'organizzazione studentesca denominata «Azione universitaria» (4-11225) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sull'attivazione di una filiale delle Poste a Sanremo (Imperia) (4-12578) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

BORTOLOTTO: sul Palazzo Da Porto-Festa di Vicenza (4-14381) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

BORTOLOTTO ed altri: sull'uccisione di un cucciolo di daino nel comune di Brenzone (Verona) (4-05111) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*)

sulla sostituzione del tipo di motore degli autoveicoli (4-06309) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

BOSI: sulle agevolazioni tariffarie per i collegamenti con l'arcipelago toscano (4-12483) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

BUCCIERO: sullo svolgimento del concorso per l'accesso alla magistratura (4-09536) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

sul comitato di quartiere operante nel rione Mungivacca di Bari (4-14330) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

CADDEO: sul porto di Oristano (4-12719) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

CAMBER: sull'estensione alle province di Trieste e Udine dei regimi agevolati per i carburanti per autotrazione (4-10159) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

sull'estensione alle province di Trieste e Udine dei regimi agevolati per i carburanti per autotrazione (4-10403) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

sull'estensione alle province di Trieste e Udine dei regimi agevolati per i carburanti per autotrazione (4-13269) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

LAURO: sulle tasse di iscrizione all'Università di Napoli (4-08995) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sull'ufficio postale di Quarto (4-11475) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

sul parco nazionale dell'Arcipelago toscano (4-14328) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

LAVAGNINI: sulla denominazione d'origine controllata del vino Frascati (4-14587) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*)

LO CURZIO: sull'AGIP di Siracusa (4-12700) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

sull'importazione delle arance dal Marocco (4-14440) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*)

LORETO: sul concorso per un posto di funzionario tecnico alla cattedra di zootecnia dell'Università di Bari (4-10928) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sul conferimento dell'incarico di esaminare il possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale nelle aziende sanitarie locali pugliesi (4-13220) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

MAGGIORE: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12752) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

MANTICA ed altri: sul rifinanziamento della legge n. 83 del 1989 (4-12604) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*)

MANZI ed altri: sui contratti a tempo determinato dei lavoratori delle Poste (4-10617) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

MARINO: sulla tratta ferroviaria Benevento-Napoli (4-11774) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

RECCIA: sulla vicenda del giornalista Antonio Graziano (4-13348) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

RIPAMONTI: sulle mutilazioni genitali femminili (4-11567) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*)

sul fallimento della società edilizia MADI (4-12930) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

RONCONI: sull'età pensionabile per i dipendenti pubblici (4-14396) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

RUSSO SPENA: sul concorso a professore universitario di storia dell'America (4-09671) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sulla determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (4-13655) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

SARACCO ed altri: sulla mancata definizione della minima unità colturale (4-12290) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*)

SELLA DI MONTELUCE: sul piano delle assegnazioni delle frequenze televisive (4-12462) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

SERVELLO, RAGNO: sulla gestione di RAI Corporation (4-09867) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

SILIQUINI ed altri: sulle mutilazioni genitali femminili (4-14238) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*)

SPECCHIA: sui collegamenti Eurostar tra la Puglia e Roma (4-12640) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

sulla chiesa di San Nicola a Cisternino (Brindisi) (4-14380) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

SPECCHIA, CURTO: sull'estirpazione di alberi di ulivo per l'ampliamento della strada statale n. 7 Brindisi-Taranto (4-13077) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

SPECCHIA, MAGGI: sul piano delle assegnazioni delle frequenze televisive (4-12677) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

Interrogazioni

CIMMINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – (*Già* 4-15695).

(3-02942)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUERZONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – (*Già* 3-02401).

(4-15698)

D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in attuazione dell'articolo 36 della legge n. 144 del 7 maggio 1999, il Ministro dei trasporti onorevole Treu ha sollecitato il presidente della regione Sicilia a tenere una conferenza di servizi per la definizione delle modalità di applicazione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte aeree per le isole minori della Sicilia;

che in tale lettera il Ministro ha indicato le tratte Pantelleria-Palermo e Lampedusa-Palermo e viceversa;

che il citato articolo di legge non consentiva al Ministro alcuna specifica limitazione ai voli da e per le isole minori della Sicilia;

constatato che dalla Conferenza dei servizi indetta dal Presidente della regione Sicilia e svoltasi il 21 giugno 1999 è emersa la necessità che le tratte oggetto delle imposizioni di oneri di servizio pubblico per Pantelleria sono Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Roma e viceversa, Pantelleria-Milano e viceversa;

considerato:

che per quanto dichiarato dai funzionari del Ministero dei trasporti la procedura di applicazione degli oneri di servizio pubblico con la specifica di oneri e tariffe valutati nel corso della stessa riunione e l'eventuale utilizzo dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 2408/92 potranno intervenire a distanza di molti mesi da oggi;

che Pantelleria rimane a tutt'oggi priva di collegamenti idonei ad assicurare sia ai residenti sia ai turisti estivi la possibilità di normali e civili spostamenti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgentissimi il Governo intenda adottare per assicurare immediatamente i collegamenti aerei indispensabili per una popolazione che vive a 35 miglia dalla costa e che trae la maggior parte dei benefici economici dai flussi turistici;

per quali motivazioni non siano mai state utilizzate le somme messe a disposizione del Governo dal Parlamento per la stessa finalità dall'articolo 13 del decreto 21 ottobre 1996, n. 535;

quali tempi il Ministro preveda che possano ancora intercorrere per la definitiva sistemazione dei collegamenti aerei da e per Pantelleria

con le modalità previste dall'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 ed eventualmente ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 2408/92.

(4-15699)

MELUZZI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in seguito ai gravi incidenti stradali verificatisi nella galleria del Monte Bianco, in Austria e a Salisburgo ma anche nella prossimità di Salerno si sono registrati un gran numero di vittime e di feriti;

che tali incidenti avrebbero probabilmente potuti essere evitati con delle misure di sicurezza maggiori all'interno delle gallerie in questione e di tutti i trafori di media e grande estensione;

che non risulta dalle attuali norme vigenti che i comandi provinciali dei vigili del fuoco siano resi partecipi nella fase di predisposizione della sicurezza delle gallerie, oggi affidata direttamente all'ANAS;

che l'intervento dei vigili del fuoco viene richiesto ad incidente avvenuto in strutture non predisposte ed approvate dagli stessi;

che non sono resi noti ai vigili del fuoco, nè viene richiesto loro un contributo, gli aspetti relativi all'estrazione dei fumi di ventilazione, alla presenza di impianti antincendio e vie di fuga, alla presenza di telecamere ed impianti ad alta frequenza che possano consentire colloqui via radio all'interno delle gallerie stesse;

che l'Associazione dei periti industriali, da sempre competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, potrebbe essere interpellata per operare sulla sicurezza all'interno delle gallerie stradali e per operare in sinergia con i vigili del fuoco, al fine di dotare le suddette gallerie stradali di strumenti di sicurezza simili a quelli presenti, secondo la legge n. 26 del 1990, negli impianti industriali,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto e quali siano le competenze degli enti statali preposti alla tutela della sicurezza del cittadino in merito alla progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle gallerie italiane.

(4-15700)